CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Nona Commissione - Tirocinio e Formazione Professionale

Incontro di studio n. 5924 sul tema:

"LE MISURE ORGANIZZATIVE E LE PRASSI VIRTUOSE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI CIVILI"

Roma, 4-6 giugno 2012

L'utilizzo di tirocinanti e stagisti in affiancamento del giudice civile, come premessa all'istituzione dell'ufficio del giudice civile: un primo bilancio

relatore:
dott. Damiano Spera
giudice del Tribunale di Milano

1. Premessa

I problemi che affliggono la giustizia, e quella civile in particolare, sono molteplici e saranno certamente oggetto di analisi anche in questo corso di studi: scoperture negli organici della magistratura e del personale amministrativo, inadeguatezza delle circoscrizioni giudiziarie, necessità di riforme legislative che migliorino il processo civile, carenza di risorse materiali, eccessiva litigiosità tipicamente italiana, straripante numero di avvocati, ecc..

I processi civili non hanno quasi mai la "*ragionevole durata*" prescritta dall'art. 111 Cost. e i ricorsi *ex* "Legge Pinto" comportano condanne che gravano per decine di milioni di euro all'anno sul bilancio dello Stato.

Le riforme attuate (ed anche quelle in cantiere) sono settoriali e talora emergenziali, non assicurano, cioè, una soluzione strutturale e definitiva al problema dell'eccessiva durata del processo civile.

Penso in primo luogo alle cd. "**Sezioni stralcio**" introdotte nell'anno 1998: furono assegnati milioni di procedimenti civili, all'epoca pendenti, a centinaia di avvocati e notai (c.d. G.O.A.); in circa un decennio (e non nei 5 anni previsti dalla legge) è stato smaltito l'arretrato dei Tribunali, ma con grosse difficoltà organizzative, con notevoli costi economici e, talora, con sentenze (su questioni complesse anche per un giudice togato) assolutamente errate e conseguente ulteriore contenzioso (talora ancora oggi pendente) nelle varie Corti d'Appello d'Italia.

Altre volte si è pensato a riforme strutturali assegnando, in via provvisoria o definitiva, milioni di procedimenti civili ad altri giudici onorari: **Giudici di Pace e G.O.T.**.

Ebbene qual è la condivisibile ratio di questi interventi?

Sono milioni i procedimenti civili pendenti e quelli ogni anno sopravvenienti ed i giudici togati, da soli, non ce la possono fare.

Tuttavia, il disorganico ricorso alla magistratura onoraria non ha finora risolto il problema dell'arretrato: i ruoli dei giudici sono tuttora sovraccarichi e non è possibile garantire né esigere la ragionevole durata del processo.

Nemmeno l'auspicata introduzione, sull'intero territorio nazionale, del **Processo Civile Telematico** appare una soluzione definitiva. I successi ottenuti proprio dal Tribunale di Milano, con la felice sperimentazione sul "Decreto Ingiuntivo Telematico", non sono garantiti nel "Processo Civile Telematico".

L'informatizzazione, infatti, è certamente indispensabile per migliorare la qualità del lavoro del giudice: velocizza la trasmissione dei dati, assicura l'archiviazione degli atti e dei documenti prodotti dalle parti, accelera la stesura dei provvedimenti, modifica radicalmente la struttura delle Cancellerie e ne velocizza al massimo grado le comunicazioni; **non consente tuttavia, a mio giudizio, un'apprezzabile diminuzione della durata del processo civile**, perché non può comunque supplire ai numerosi adempimenti cui è tenuto il giudice.

Con il fascicolo cartaceo gli avvocati redigono il verbale da soli (mentre il giudice tratta altri processi) e solo alla fine chiedono il provvedimento al giudice. E' vero che, con questa distorta prassi, gli avvocati sovente ripetono inutili e poco intelligibili deduzioni a verbale, tuttavia il giudice può così trattare contemporaneamente due (e talora più) processi, con evidente risparmio di tempo.

Con la consolle invece il giudice, per ogni procedimento e senza alcuna possibilità di sovrapposizioni, deve in primo luogo aprire il fascicolo informatico e poi redigere il verbale di causa: chiedere i nomi di tutti gli avvocati presenti, trattare le questioni poste dalle parti, esaminare i nuovi documenti (eventualmente) prodotti, verbalizzare tutte le richieste effettuate ed, infine, decidere e scrivere le ordinanze emesse. Credo che, senza **un ausiliario che si occupi della consolle**, il lavoro del giudice subirà in udienza un rallentamento di almeno il 10-15%, rispetto ai tempi richiesti dal processo cartaceo: nonostante il conclamato progresso tecnologico, sarebbe ipocrita non ammettere che non c'è ancora alcuna alternativa più veloce della seguente annotazione sull'agenda cartacea del giudice: "29 settembre - ore 10,00 - 3 testi"!

Non dimentichiamo, infine, che gli avvocati, nella prassi degli uffici giudiziari, hanno compiuto tutte quelle attività, di assistenza del giudice in udienza, che la legge processuale demanda al Cancelliere.
Ed ora la consolle (implicitamente) affida al giudice le medesime attività, finora eseguite (in supplenza) dagli avvocati.
La verità è che, in tutte le riforme proposte, comunque **il giudice rimane da solo nel proprio ufficio** e non può tempestivamente studiare gli atti, esaminare la mole dei documenti prodotti e decidere le questioni (processuali e di merito) sottese in centinaia (talora migliaia) di fascicoli che ha già sul proprio ruolo, tanto più che ogni anno vi sono centinaia di nuovi fascicoli sopravvenienti.
Il giudice non può, da solo:

- istruire la causa ed assumere tutti i mezzi di prova ammessi;
- seguire l'espletamento della C.T.U.;
- preparare l'udienza;
- predisporre schede riassuntive sulle principali problematiche dei singoli processi;
- emettere decreti e motivare ordinanze e sentenze;
- partecipare alle periodiche riunioni di Sezione;
- studiare le novità legislative e giurisprudenziali;
- partecipare ai convegni di aggiornamento professionale organizzati dal C.S.M.;
- provvedere, infine, a tante piccole incombenze materiali: gestire l'agenda, accedere continuamente in Cancelleria, fare fotocopie, ecc..

Ma i giudici sono comuni mortali o *Supermen*?
Tuttavia da anni sono stato convinto che - senza attendere necessariamente ulteriori provvedimenti legislativi, ministeriali e del C.S.M. - sia possibile dare un segnale chiaro di cambiamento, avviando **un circolo virtuoso** che, con costi molto limitati, riaffermi la legalità, valorizzi la professionalità, aumenti la produttività del giudice e smaltisca progressivamente i procedimenti pendenti.
Dall'obiettiva constatazione che il giudice, fin quando rimarrà solo e senza alcuna struttura di supporto, non potrà mai svolgere con rapidità ed efficienza tutte le incombenze da cui è gravato, è nata dunque l'esigenza di sperimentare un nuovo "Ufficio del giudice": diverse figure professionali coordinate dal giudice togato.

2. Uno sguardo all'estero

L'esperienza di una sorta di Ufficio del giudice, d'altronde, è già stata introdotta con successo in altri Stati.
In Austria ogni giudice viene coadiuvato da due assistenti laureati (per un periodo massimo di due anni), ai quali è affidato il compito di fare ricerche giurisprudenziali, di scrivere bozze di sentenze ed anche, in presenza del magistrato, di occuparsi della fase istruttoria.
In Olanda ad ogni giudice vengono affidati uno o due assistenti, già laureati oppure ancora studenti, oltre ad una impiegata. Gli studenti lavorano *part-time* e si occupano di redigere le sentenze più semplici, di verbalizzare, di preparare la scheda del processo; i giovani laureati, invece, redigono le sentenze più complesse sotto la guida del giudice. L'impiegata svolge il ruolo di filtro tra il giudice e gli altri operatori della giustizia.
Anche **in Polonia** vi sono studenti laureati che affiancano il giudice.
In Francia un *Secretaires greffler* assiste i magistrati nello svolgimento delle proprie attività.
Negli Stati Uniti, invece, vi sono *law clerks*, laureati in legge che assistono i giudici nella ricerca del materiale giuridico e nell'elaborazione delle decisioni; *courtroom deputy*, funzionari che assistono i giudici nelle udienze con il compito di gestire l'agenda del giudice; *clerks*, che possono ricevere testimonianze e redigere inventari; *court clerks*, che hanno il compito di gestire l'ufficio e il personale.

3. La delibera del C.S.M. in data 19.7.2007

Anche in Italia, negli anni scorsi, vi sono state numerose sperimentazioni, che prevedono l'affiancamento al giudice di praticanti avvocati e studenti delle Università.

In data 20.3.2007 il Presidente della Corte d'Appello di Milano, il Presidente del Tribunale di Milano ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, in via sperimentale (e credo per primi in Italia), hanno stipulato una Convenzione prevedendo la possibilità per i praticanti avvocati, iscritti nel Registro dei Praticanti avvocati da almeno sei mesi, di poter espletare **il tirocinio per il periodo di un anno** presso le sezioni civili ordinarie e di lavoro del Tribunale e della Corte d'Appello.

E' successivamente intervenuta **la delibera del C.S.M. che, in data 19.7.2007**, ha disciplinato in modo organico le modalità del tirocinio dei praticanti avvocati presso gli Uffici giudiziari.

In questa delibera il CSM rilevava la necessità di promuovere "***la crescita di una comune cultura della giurisdizione*** *arricchendo e condividendo il bagaglio di conoscenze teorico - pratiche, con un* ***superamento degli steccati culturali fra i futuri avvocati ed i magistrati****, in grado comunque di valorizzare le specificità dei diversi percorsi professionali...*

Del resto, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, ai sensi della legge professionale all'art. 14 del r.d.l. 27.11.1933 n. 1578, lettere a) e c), ha il compito di provvedere alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti, nonché alla vigilanza sull'esercizio della pratica forense, sicché può utilmente ***provvedere anche alla stipula di convenzioni con i Capi degli uffici giudiziari per disciplinare la formazione ed il tirocinio dei praticanti avvocati****.*

Ciò posto, si ravvisa la necessità che vengano definiti compiutamente i limiti ed i termini, in parte già indicati dalle delibere sopra richiamate, per le modalità di svolgimento di detto tipo di attività formativa.

I limiti possono essere sintetizzati nei termini che seguono*.*

In primo luogo, destinatari delle Convenzioni di seguito normate possono essere esclusivamente ***i praticanti avvocati ovvero gli specializzandi che frequentano le scuole post universitarie relative alle professioni legali****.*

Inoltre, trattandosi di attività formativa relativa a soggetti non appartenenti all'Ordine giudiziario, l'affiancamento di magistrati deve trovare forme di articolazione compatibili con ***l'esclusione dei primi dall'assistenza ad attività e dall'esame di atti giudiziari coperti dal segreto ovvero riservati in forza di norme processuali****.*

In estrema sintesi, si osserva che la normativa vigente prevede la non pubblicità di tutte le attività processuali che non si svolgano nell'udienza di discussione della causa civile (con riguardo alle ***udienze civili camerali, di trattazione ed istruttorie e alle decisioni assunte in camera di consiglio****: v. artt. 128 e 276 c.p.c. e 84 disp. att. c.p.c.) e nelle udienze dibattimentali penali (con riguardo agli atti d'indagine, alle udienze camerali e alle decisioni assunte in camera di consiglio penali: v. artt. 329, 127, 125 c.p.p.; con riguardo agli obblighi di segretezza e ai divieti di pubblicazione: v. artt. 326 e 114 c.p.p.) salvo, anche in questi casi, che ricorrano le speciali ragioni indicate dagli artt. 128 c.p.c. e 472 e 473 c.p.p..* ***In via di contemperamento*** *delle diverse serie normative sopra richiamate, peraltro,* ***può ritenersi consentita ai tirocinanti, in ambito civile e col consenso delle parti processuali, la frequenza di tutte le udienze, con esclusione di quelle riguardanti cause e procedimenti in materia di famiglia, stato delle persone e diritti della personalità****.*

Agli specializzandi è, altresì, consentito l'accesso al settore penale, limitato però alla fase dibattimentale, fatta salva la previsione di cui alla delibera consiliare del 20 febbraio 2003 in tema di stages alla D.N.A..

Le precedenti considerazioni tengono conto anche dei vincoli che alla pubblicizzazione degli atti giudiziari derivano dalla disciplina della legge n. 675/1996 in materia di tutela della privacy e dei limiti d'efficacia delle specifiche deroghe previste dagli artt. 4, co. 1, lett. d), 7, co. 5-ter, lett. o), 21, co. 4, lett. a), e 27 della legge stessa.

Altro limite attiene al tempo di svolgimento della pratica e/o del tirocinio: per consentire un utile espletamento dell'attività formativa teorico - pratica presso gli uffici giudiziari ***appare necessario che le convenzioni prevedano che i praticanti e/o gli specializzandi siano ammessi agli stage dopo l'espletamento della pratica di sei mesi/un anno presso studi legali ovvero la frequenza delle scuole di specializzazione delle professioni legali per un pari periodo****.*
Inoltre dovrà essere previsto che ***lo svolgimento del tirocinio presso un ufficio giudiziario costituisca per il praticante e/o specializzando impegno professionale esclusivo per tutta la sua durata****, fatta salva la sola possibilità per il tirocinante di essere destinatario di una borsa di studio o comunque di un contributo finanziario.*
Ulteriore disciplina dovrà riguardare ***una specifica forma di incompatibilità dello studio legale di appartenenza del praticante rispetto al giudice (o alla sezione) presso il quale il tirocinante svolge lo stage onde*** *garantire la terzietà e la imparzialità anche apparente del medesimo ufficio quanto meno per tutta la durata del tirocinio.*
Per quanto concerne la definizione delle linee guida cui le stipulande convenzioni dovranno attenersi, si osserva che un apposito capitolo delle stesse dovrà essere dedicato ***all'impegno al rispetto degli obblighi di segretezza e di riserbo*** *e alle cautele a tal fine adottate in ossequio al disposto dell'art. 15, L. n. 675/1996.*
Del pari dovrà essere disciplinata ***la previsione di un tutor*** *da coinvolgere nel progetto formativo quale riferimento didattico - organizzativo e destinatario della* ***relazione sul tirocinio****, da redigersi al termine del periodo previsto, che a seconda della natura dello stage sarà individuato in* ***un avvocato, per i praticanti, in un magistrato o in un avvocato oppure in un professore****, per gli specializzandi delle Scuole per le professioni legali.*
Lo stesso Consiglio dell'Ordine ovvero la Scuola di appartenenza del tirocinante dovranno provvedere ad ***assicurare il praticante e lo specializzando contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail****, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.*
Quanto all'individuazione dell'ambito delle attività da espletarsi nel corso del tirocinio, premesso che devono essere ***esclusi tutti quei compiti che non rivestano una diretta valenza formativa per i partecipanti*** *(es. mero disbrigo di attività di cancelleria o di carattere amministrativo), va assicurato lo svolgimento di tutte quelle attività di formazione che si prefiggano di far* ***acquisire le capacità di gestire i processi, per acquisire le chiavi di accesso alle soluzioni****, in particolare - e a mero titolo esemplificativo - partecipazione alle udienze pubbliche, assistenza nella preparazione ed emissione dei provvedimenti, ricerche giurisprudenziali e dottrinali,* ***formazione ed aggiornamento dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi, cura delle banche dati e dei supporti informativi, formazione e gestione informatica del fascicolo e dell'udienza****, eventuale attivazione di uno "sportello unico" e di un ufficio di prima accoglienza dove fornire informazioni minime ma indispensabili (dalla localizzazione degli uffici alle modalità di presentazione di ricorsi ed atti vari, fornendo informazioni).*
Inoltre, per garantire le aspirazioni di approfondimento teorico di problematiche di specifico interesse giudiziale, dovrà essere prevista l'individuazione, con provvedimento motivato, di un numero massimo di tirocinanti - compatibile con la funzionalità dell'ufficio - da poter affidare a ciascun magistrato.
In ogni caso ***il tirocinio di formazione potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Capo dell'Ufficio o dal Presidente del Consiglio dell'Ordine per il venir meno del rapporto fiduciario tra il magistrato affidatario ed il tirocinante****, per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante ovvero per la sua verificata inidoneità, per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario****.*
Occorrerà, ancora, che le convenzioni provvedano alla disciplina di un ***sistema di selezione degli aspiranti tramite una commissione mista*** *e istituiscano, come destinatario delle domande, un apposito Osservatorio cui sarà affidato anche il compito di* ***individuare i magistrati affidatari ed il loro abbinamento****.*

Infine, deve essere segnalata ai dirigenti degli uffici giudiziari ***l'obbligatorietà di trasmettere al Consiglio copia delle convenzioni dagli stessi predisposte*** *aventi ad oggetto l'attività formativa presso gli uffici giudiziari di soggetti non appartenenti all'ordine giudiziario*".

In definitiva, si afferma che la Convenzione stipulata tra l'Ordine degli Avvocati ed i capi degli Uffici giudiziari consente agli specializzandi delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali ed ai giovani praticanti avvocati, con almeno sei mesi di iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati, di svolgere il tirocinio presso un magistrato, tirocinio equiparato (per i praticanti, ai fini dell'ammissione all'esame di avvocato) alla pratica svolta presso uno studio legale.
Sulla base di questa delibera del C.S.M. **sono state approvate numerose Convenzioni in vari distretti giudiziari**: in data 10.9.2007 tra il Consiglio dell'Ordine Avvocati ed il Tribunale di **Venezia**; in data 11.6.2008 tra il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Presidente del Tribunale di **Verona;** altre sperimentazioni sono state effettuate a **Firenze**, a **Roma** e presso numerosi altri uffici giudiziari.
Si devono segnalare, infine, **altre Convenzioni stipulate tra le Università ed i capi degli uffici giudiziari,** al fine di consentire anche **agli studenti non ancora laureati** un percorso formativo "sul campo" attraverso *stage* dalla durata di 3-6 mesi presso un magistrato.
Anche in questo diverso ambito si segnalano le Convenzioni stipulate con gli Uffici giudiziari dalle **Università di Firenze**, di **Pavia**, della **Bocconi**, della **Cattolica,** della **Statale di Milano**, di **Torino** e di numerose altre Università sia statali che private.
Si veda **l'ALLEGATO 1**, quale esempio del possibile contenuto di una siffatta Convenzione (stipulata dal Tribunale di Milano) per la disciplina di un ordinato espletamento del tirocinio.

4. L'art 37 della legge 111/2011

L'anno scorso il legislatore è intervenuto per inserire tutte queste iniziative in una cornice di efficacia legale ben definita.
L'art. 37 della legge n. 111/2011 così dispone:
"*Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie.*
I capi degli uffici giudiziari *sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati,* ***entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti****. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina:*
a) ***gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso****;*
b) ***gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti****, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa.*
2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui attuazione vigila il capo dell'ufficio giudiziario, ***viene dato atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento****. Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, i programmi previsti dal comma 1 sono comunicati ai locali consigli dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura.*
3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, e seguenti, il programma di cui al comma 1 viene adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e vengono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili, amministrativi e tributari concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lett. b).
4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, ***i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni****, senza oneri a carico della finanza pubblica,* ***con le facoltà***

universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali *di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e* ***con i consigli dell'ordine degli avvocati*** *per consentire* ***ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato*** *e* ***previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria****, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria,* ***lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato****.*
5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari ***assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio****, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma* ***sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato****. Al termine del periodo di* ***formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita****, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma* ***non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione****. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. E' in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori*."

Novità di rilievo sono dunque l'estensione delle convenzioni anche per il tirocinio dei frequentanti il corso di dottorato di ricerca; inoltre tutti i tirocini presso gli uffici giudiziari sono ora possibili anche per chi si è appena iscritto all'Albo dei praticanti avvocati e non ha quindi maturato neppure i sei mesi di tale iscrizione richiesti invece dalla precedente delibera del C.S.M..
Si veda in **ALLEGATO 2** la Convenzione stipulata tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena ed il Tribunale di Reggio Emilia.
A Milano il Presidente del Tribunale ha avuto numerosi incontri con le Università per consentire agli studenti frequentanti il primo anno del corso di specializzazione per le professioni legali di svolgere il tirocinio presso un magistrato. Tuttavia le Università hanno opposto finora un rifiuto abbastanza netto per la ragione che ritengono non idoneo un percorso formativo suddiviso per il primo anno presso gli uffici giudiziari e per il secondo presso la scuola, anche per il necessario collegamento del corso del secondo anno con il primo.
Ai sensi dell'art. 37 in esame, sono state invece stipulate (tra le altre) le Convenzioni tra la Corte d'Appello di Napoli e la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II **(v. ALLEGATO 3)**, tra il Tribunale di Siena, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena e l'Università degli studi di Siena **(v. ALLEGATO 4)**.

5. L'art. 9 comma 6° della legge n. 27/2012 (cd. sulle liberalizzazioni)

Si deve infine tener conto delle novità introdotte dall'art. 9 comma 6° della recente legge n. 27/2012 (cd. sulle liberalizzazioni), che così dispone:
"*6.* ***La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi****;* ***per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione****, dell'università e della ricerca,* ***in concomitanza con il corso di studio*** *per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe* ***convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione*** *e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni,* ***all'esito del corso di laurea****. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente*".

E' di tutta evidenza che di questa legge si deve necessariamente tener conto nella stipulazione delle future convenzioni, sia perché l'intero tirocinio per l'ammissione all'esame di avvocato è ridotto da 24 a 18 mesi, sia perché ora anche per legge dello Stato è prevista la possibilità di stipulare convenzioni per il tirocinio prima del conseguimento della laurea, con l'importante novità che di tale tirocinio si deve tener conto ai fini del calcolo del periodo complessivo di 18 mesi.
In definitiva, una volta che saranno stipulate le Convenzioni tra Ministero e Ordini Professionali e, successivamente, tra questi ultimi e gli uffici giudiziari, per chi si avvale di questo percorso formativo sarà possibile ottenere l'ammissione all'esame di avvocato dopo appena 12 mesi (e non più 24) dalla data di conseguimento della laurea in giurisprudenza.

6. "Ufficio del giudice" o "Ufficio per il processo"? – Esperienze a confronto e ruolo del C.S.M.

Il 28-29 maggio 2011 si è svolta a Torino l'Assemblea nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile, che ha dedicato una sessione dei lavori al tema: "*Strumenti per l'efficienza della giurisdizione – Ufficio per il processo – stagisti e processo telematico*" (gli atti e le relazioni di sintesi conclusive del convegno sono disponibili sul sito dell'Osservatorio di Torino).
Ebbene in quel convegno risultò inequivocabilmente che sono molto diverse le modalità con cui nei vari uffici giudiziari si sta sperimentando questa innovativa esperienza degli *stage*: notevoli differenze in ordine agli obiettivi, all'esecuzione del lavoro ed ai risultati raggiunti. Non è ancora neppure chiaro il nome da dare a questa nuova struttura operativa, che vede l'affiancamento di altre figure (stagisti o praticanti) al giudice togato: "Ufficio per il processo" o "Ufficio del giudice"?
In quel convegno si è detto (tra l'altro) che il nome "Ufficio del giudice" mira ad evidenziare che tutto ruota attorno al giudice e ne fa da supporto. "L'ufficio per il processo" allarga l'attenzione all'arretrato e a ciò che rimane fuori dalla portata dal giudice. In ogni caso si mira al recupero di una migliore funzionalità. Il Processo Civile Telematico diventa ancillare rispetto all'organizzazione dell'Ufficio.
Si affermò che "Ufficio per il processo" e "Ufficio del giudice" si potrebbero raffigurare come cerchi concentrici: il giudice non è separato dall'ufficio, ma è una parte dell'ufficio giudiziario, perciò sarebbe preferibile "Ufficio per il processo", dizione che tiene conto anche della componente degli avvocati nel processo. Anche le strutture di supporto devono essere rapportate alle Sezioni. Il giudice non è una monade separata dal resto dell'ufficio giudiziario.
In quel convegno furono esaminate le esperienze in corso presso i Tribunali di Roma, Firenze, Modena, Torino e Milano.
I consiglieri presenti del C.S.M., sia pure con diverse sfumature, evidenziarono che - al di là della distinzione, talora più formale che sostanziale tra "Ufficio del giudice" o "Ufficio per il processo" - tutte quelle sperimentazioni in atto portavano comunque ad un arricchimento determinato dalla contaminazione delle varie esperienze e professionalità.
Tuttavia bisognava calare l'esperienza dell'Ufficio del giudice nelle singole realtà giudiziarie, perché ogni ufficio ha una sua particolarità e vi sono forti differenze in Italia: zone d'Italia virtuose, altre normali ed altre purtroppo disastrose.
Sulle modalità di gestione di stage, tirocini e prassi virtuose il C.S.M. aveva monitorato ben 550 progetti!

7. Il Progetto milanese: "l'Ufficio del giudice"

La diatriba sul nome non mi appassiona, è spesso solo terminologica, quasi stucchevole, perché anche l'Ufficio del giudice è inserito nella propria sezione, ma non in Cancelleria. Il Presidente della sezione coadiuva il giudice in tutte le fasi di organizzazione ed esecuzione del lavoro.
E' giunta l'ora di passare dalle "consumate analisi" ai fatti!

A Milano, negli anni scorsi, l'affiancamento al giudice di stagisti trimestrali e semestrali e tirocinanti annuali (in alcuni casi particolarmente virtuosi) ha consentito un significativo aumento di produttività (dal 5% al 15% circa) senza alcun detrimento per la qualità dei provvedimenti emessi.
L'esperienza da me fatta - negli anni 2008 e 2009, con l'ausilio di un solo tirocinante annuale per volta ed uno stagista dell'Università (e quindi senza G.O.T.) - mi ha consentito, in ciascun anno, di diminuire di circa il 7-8% il numero finale dei procedimenti pendenti (ho cioè smaltito arretrato, nonostante i procedimenti sopravvenienti).
Nell'anno 2010, con l'assegnazione al mio ufficio di due tirocinanti annuali (che hanno ricevuto, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, una borsa di studio di Euro 2.500,00 ciascuno), di uno stagista dell'Università (a costo zero) e di un M.O.T., **ho proceduto ad una sorta di "pre-sperimentazione" del progetto**. La mia produttività è aumentata di circa il 20%: al 30 settembre avevo già depositato 130 sentenze (come nella media degli interi anni precedenti) e quindi nel successivo trimestre ho potuto smaltire ulteriore arretrato.
Ho provato (finalmente!) la splendida emozione di poter esaurire l'istruttoria in due udienze ravvicinate ed ho potuto stupire l'avvocato (che implorava la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni entro dicembre 2012), rinviando invece la causa alla settimana successiva per la discussione ex art. 281 *sexies* c.p.c..
Da queste sperimentazioni è nata l'idea di operare un salto di qualità, da un lato strutturando in modo organizzato queste esperienze, dall'altro chiedendo un impegno *full time* a praticanti avvocati, disponibili e con profilo di eccellenza, e inserendo ciò in un progetto complessivo del Tribunale di Milano di recupero dell'arretrato civile.
Quindi, dopo questa articolata pre-sperimentazione, è cominciata la vera sperimentazione del Progetto "L'ufficio del giudice" (d'ora in poi chiamato Progetto).
Il Progetto (da me presentato il 9.3.2010) è stato positivamente valutato dalla Presidente del Tribunale di Milano, dott.ssa Livia Pomodoro, che mi ha nominato responsabile del Progetto e lo ha inserito tra le altre progettualità ed iniziative coordinate dall'Ufficio per l'Innovazione del Tribunale (di cui è responsabile il Presidente Aggiunto - Sezione GIP dr. Claudio Castelli).
Il Progetto è stato definitivamente approvato in data 19.1.2011, nella conferenza dei Presidenti delle Sezioni civili indetta dal Presidente del Tribunale di Milano.
Il Progetto è stato altresì promosso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, che ne ha finanziato, insieme con l'Associazione Bancaria Italiana e l'Associazione culturale Onlus "Prospera", l'effettiva sperimentazione.
Nel mese di febbraio 2011 è stato indetto un concorso per la selezione dei tirocinanti annuali che partecipano al Progetto. Il requisito indefettibile dei candidati per la partecipazione al concorso è stato l'iscrizione all'Albo dei Praticanti Avvocati per almeno sei mesi; requisiti preferenziali la durata del corso di laurea ed il voto finale di laurea non inferiore a 100/110 **(v. ALLEGATO 5)**.
Per la selezione dei candidati-tirocinanti annuali è stata costituita un'apposita commissione, composta da quattro membri: un rappresentante dell'Ordine degli Avvocati, un rappresentante della C.C.I.A.A., un rappresentante dell'Associazione Culturale "Prospera" e da me, in rappresentanza del Tribunale di Milano.
Su 58 candidati, sono stati selezionati 42 tirocinanti, valutando il possesso dei menzionati requisiti, l'esperienza professionale pregressa, la disponibilità di tempo da dedicare al Progetto, le capacità organizzative/gestionali, il livello motivazionale nel partecipare al Progetto.
Non sono stati ammessi, invece, quei tirocinanti che frequentano la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali, atteso che l'obbligo (all'epoca) di contemporanea frequenza nella Scuola non era compatibile con il lavoro da espletare nell'Ufficio del giudice.
I vincitori saranno impegnati nel Progetto per un anno, ricevendo una borsa di studio di Euro 8.000,00 lordi, una copertura assicurativa ed altri benefit.
Nel frattempo i giudici civili del Tribunale di Milano sono stati invitati ad offrire la loro disponibilità a partecipare al Progetto. A questi fini, i Presidenti delle sezioni civili, sentiti i giudici interessati, hanno preferibilmente indicato quei magistrati:

1. che già nel passato hanno garantito una maggiore presenza in Ufficio e la gestione ordinata del ruolo istruttorio, senza (particolari) ritardi nei depositi dei provvedimenti;
2. che abbiano comprovato la capacità o l'attitudine a coordinare il lavoro altrui, curando, in pari tempo, la formazione professionale dei membri dell'Ufficio;
3. che siano capaci di creare un clima sereno ed una sinergia positiva tra tutti i componenti dell'Ufficio, in modo da chiedere ed ottenere da ogni componente il massimo contributo di lavoro e di entusiasmo possibile;
4. che siano fortemente motivati nel rendere un più adeguato servizio giustizia e nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Sulla base di questi criteri, il Presidente del Tribunale in data 19.5.2011 ha selezionato 21 giudici civili. **A ciascuno di questi giudici sono stati assegnati due dei tirocinanti vincitori del concorso e, dunque, la "squadra" era pronta per cominciare**.

Il giorno 16.6.2011, si è tenuto il *Kick off* del Progetto. L'incontro è stato organizzato dal Presidente del Tribunale di Milano e gestito dall'Associazione "Prospera". All'incontro erano presenti: la Presidente dott.ssa Marina Tavassi (in data 9.6.2011 delegata dal Presidente del Tribunale per il controllo ed il coordinamento relativi all'attuazione del Progetto), il dr. Claudio Castelli (quale responsabile dell'Ufficio per l'Innovazione del Tribunale di Milano), io (quale responsabile del Progetto), tre esperti di organizzazione (coordinati dall'associazione "Prospera"), i 21 giudici che partecipano al Progetto ed i 42 tirocinanti annuali già assegnati a ciascuno di loro.

I giudici presenti sono stati coinvolti dagli esperti di organizzazione nell'individuare i criteri di valutazione della produttività del nostro lavoro di giudice, le prassi di lavoro, ed altre criticità.

Si è poi passati ad esaminare le fasi e le modalità di attuazione del Progetto: **la chiara individuazione di un Project Office (o Gruppo Guida)**, **la pianificazione dell'attività con selezione degli obiettivi, il coinvolgimento dei partecipanti al Progetto, la documentazione delle procedure e la condivisione delle informazioni, il monitoraggio dei risultati via via conseguiti**, ecc..

Ebbene, il Gruppo Guida era già costituito dalla Presidente dott.ssa Marina Tavassi, dal Presidente dr. Claudio Castelli e da me.

Una struttura così articolata ha avuto il vantaggio di prevedere ruoli ben definiti di ciascun componente e può essere convocata agevolmente, per assumere rapidamente le decisioni necessarie.

E' cominciata così la **prima fase di esecuzione del Progetto che avrà durata dall'1.7.2011 al 31.7.2012**.

I tirocinanti annuali avranno infatti diritto ad un mese di sospensione dal lavoro, pressoché coincidente con quello in cui il giudice del Progetto è in ferie.

Ecco dunque le linee fondamentali del Progetto.

7.1. Composizione dell'Ufficio del giudice ed organizzazione del lavoro

L'Ufficio è necessariamente composto da: un giudice togato e due tirocinanti annuali; possono altresì farne parte uno o due stagisti (studenti dell'Università o frequentanti le Scuole di Specializzazione delle Professioni Legali) ed un M.O.T. (Magistrato Ordinario in Tirocinio).

7.1.1. Componenti necessari dell'Ufficio del giudice

a) Il giudice togato

Il giudice togato è a capo dell'Ufficio e dirige e coordina il lavoro di tutti i componenti.

Il lavoro del giudice togato nell'Ufficio in esame muta radicalmente, con effetti estremamente positivi sul servizio giustizia.

Presupposto indefettibile per il successo del Progetto è una continua ed effettiva coordinazione ed interazione del giudice togato con le altre figure professionali e componenti organizzative del Tribunale: il Presidente ed il Cancelliere della propria Sezione, l'Ufficio per l'Innovazione, il Presidente del Tribunale (o un suo delegato).

Si è proceduto, in primo luogo, alla rilevazione dei **dati statistici della Sezione civile di cui fa parte il giudice del Progetto**.
Per comprensibili ragioni di privacy evidenzierò i dati medi, che riguardano tutti i giudici del Progetto e, quando è necessario, farò riferimento al mio Ufficio del giudice.
Pertanto, al fine di comprendere le modalità di questo monitoraggio iniziale, si rimanda all'**ALLEGATO 6**, che ha oggetto i dati che riguardano la mia Sezione ed il mio ruolo.
Sono stati dunque evidenziati, per ciascuno dei quattro anni precedenti, il numero dei procedimenti civili pendenti all'inizio dell'anno, il numero di quelli sopravvenuti nell'anno e di quelli definiti (nello stesso anno) con sentenza o con altra modalità (conciliazione, cancellazione, estinzione, ecc.), con la durata media dei procedimenti definiti con sentenza e con altre modalità.
Si è poi proceduto al monitoraggio, alla **"fotografia" del ruolo del giudice che partecipa al Progetto**, per verificare la tipologia quantitativa e qualitativa dei procedimenti pendenti **alla data del 30.6.2011**.
A tal fine è stato necessario:

- monitorare la quantità dei procedimenti pendenti, distinti per anno di iscrizione a ruolo;
- verificare i tempi medi di rinvio delle udienze istruttorie e (soprattutto) di assegnazione in decisione (precisazione delle conclusioni o discussione);
- evidenziare la quantità e la tipologia dei provvedimenti già assunti a riserva (sentenze, ordinanze cautelari ed istruttorie);
- prevedere il numero e la tipologia dei procedimenti sopravvenienti nell'anno successivo sul ruolo del giudice che partecipa al Progetto, tenendo conto:
    - dei dati statistici del quadriennio precedente, relativi sia al ruolo del giudice del Progetto che a quello della sezione di appartenenza;
    - della competenza tabellare della Sezione, valutando eventuali cambiamenti della stessa negli anni precedenti e possibili variazione nell'anno successivo;
    - del numero dei giudici effettivamente presenti nella sezione, sia in relazione agli anni passati che, presumibilmente, nell'anno successivo;
    - di eventuali modifiche normative (ad es. la mediazione obbligatoria) o giurisprudenziali (ad es. sulla competenza).

Il giudice si è poi coordinato con il Presidente della sua Sezione, con il Gruppo Guida, con l'Ufficio Innovazione (che cura anche tutti i dati statistici), per individuare, in concreto, gli obiettivi del singolo Ufficio del Giudice:

- in relazione alle modalità (quantitative e qualitative) di smaltimento dell'arretrato, individuando "**corsie preferenziali**" per la definizione dei processi più risalenti o più urgenti (per la particolare rilevanza sociale e/o economica delle questioni sottese). In ogni caso **si applicherà (di regola) il metodo FIFO (First In – First Out)**, già adottato con successo a Torino dal Presidente dr. Barbuto: devono essere definiti per primi i procedimenti che, per primi, sono stati iscritti sul ruolo del giudice. Questo metodo è del resto coerente con l'ordine - recentemente impartito ai giudici del settore civile dalla Presidenza del Tribunale di Milano - di definire tempestivamente tutti i provvedimenti civili iscritti a ruolo in epoca anteriore al 31.12.2007;
- **in relazione ai tempi medi di definizione dei procedimenti civili sopravvenienti**, distinti per oggetto (in applicazione ancora più rigorosa della recente novella che ha introdotto il "*calendario del processo*");
- **in relazione alla percentuale di diminuzione del numero dei procedimenti civili pendenti alla fine dell'anno** (numero dei procedimenti civili pendenti all'inizio del periodo di riferimento + numero dei procedimenti sopravvenienti – procedimenti definiti nel periodo). Approssimativamente, si ritiene che sia mediamente possibile individuare detta percentuale di **diminuzione nella misura del 10%**. Poiché tuttavia questa percentuale dipende da troppe variabili, si è valutato di non rendere cogente per tutti i giudici del Progetto il raggiungimento anche di questo obiettivo.

Per agevolare l'individuazione degli obiettivi è stata consegnata a ciascun giudice un'apposita "Scheda degli obiettivi e del programma annuale di lavoro" (v. ALLEGATO 7).
Il Progetto di ciascun giudice è stato, infine, approvato dal Presidente del Tribunale (o da un suo delegato) **(v. ALLEGATO 8).**
Il giudice ha l'obbligo di comunicare costantemente al Presidente della sua Sezione ed al Gruppo Guida l'andamento dei lavori dell'Ufficio e le eventuali difficoltà incontrate per il raggiungimento degli obiettivi.
Per la buona riuscita del Progetto, **il giudice deve assicurare una continua presenza in udienza per almeno 4 giorni interi settimanali**; una minore presenza non consentirebbe la necessaria e proficua interrelazione tra tutti i componenti dell'Ufficio.
Il giudice deve, in primo luogo, coordinarsi con la Cancelleria per organizzare i flussi dei fascicoli da esaminare ed i rinvii delle udienze, che certamente saranno tra loro più ravvicinati rispetto ai tempi correnti.
All'inizio di ogni settimana (o due volte alla settimana) **il giudice assegna a ciascun componente del proprio Ufficio i fascicoli da trattare**. Dedicherà particolare attenzione: ai procedimenti già fissati per la precisazione delle conclusioni per valutare se e quando possano essere decisi con sentenza contestuale ex art. 281 *sexies* c.p.c.; ai procedimenti particolarmente complessi, per evitare in udienza riserve che rallentano fortemente l'iter del processo.
Nel pomeriggio precedente ciascuna udienza, il giudice e l'assegnatario discuteranno tutte le questioni poste dalle parti o rilevabili d'ufficio; contestualmente l'assegnatario ha il compito di redigere una scheda informatica del fascicolo, denominata **"*Scheda del processo*" (v. ALLEGATO 9)** nella quale sono annotati (progressivamente):

- i "fatti costitutivi" ed il *petitum*, come allegati dalle parti negli atti introduttivi;
- una schematica indicazione delle questioni pregiudiziali e preliminari;
- le allegazioni difensive di ciascuna parte;
- le questioni incontroverse;
- le problematiche che devono essere studiate e risolte (ricerche giurisprudenziali, di testi normativi, ecc.);
- le possibili modalità di istruttoria (interrogatorio libero, necessità di istruttoria orale, C.T.U., ecc.);
- gli atti istruttori effettivamente espletati;
- le bozze di decreti e ordinanze;
- i provvedimenti emessi;
- il probabile o possibile esito finale della lite;
- la bozza di sentenza.

Il giudice, infine, ogni trimestre, ha l'obbligo di redigere una breve relazione scritta (corredata da schede elaborate dall'Ufficio Innovazione) indirizzata al Presidente del Tribunale sull'intera attività svolta dall'Ufficio, sulle eventuali problematiche organizzative, sulla entità degli obiettivi fino a quel momento raggiunti.
Alla fine dell'anno della sperimentazione (31.7.2012), con una sorta di bilancio consuntivo, il giudice illustrerà gli obiettivi raggiunti e potrà ovviamente spiegare le ragioni (normative, giurisprudenziali, organizzative o altre circostanze rilevanti) che abbiano impedito in tutto o in parte il raggiungimento di tali obiettivi.

b) I due tirocinanti annuali

I due tirocinanti annuali sono stati selezionati con le modalità innanzi descritte.
I due tirocinanti annuali devono garantire una presenza in Tribunale dal lunedì al venerdì, godendo della citata borsa di studio di Euro 8.000,00.
Ciascun tirocinante ha sottoscritto una dichiarazione di impegno ad osservare le prescrizioni della Convenzione, la riservatezza il riserbo ed il segreto professionale nonché la *privacy* delle persone coinvolte.

Il Presidente del Tribunale (approfittando anche della scopertura dei ruoli dei giudici togati ed onorari) ha reperito, **per ogni Ufficio del giudice, un apposito locale**, dotato di scrivanie, computer, collegamenti alla rete telefonica ed informatica, da destinare esclusivamente ai due tirocinanti annuali; a ciascun tirocinante sono stati anche **assegnati gli *account* per l'accesso gratuito alle banche dati della Cassazione**.
In questo locale i due tirocinanti e l'eventuale stagista possono sostare per fare ricerche, studiare i fascicoli, scrivere bozze di provvedimenti, senza rimanere necessariamente nell'Ufficio del giudice assegnatario.
In definitiva, quindi, i tirocinanti hanno svolto il lavoro loro assegnato o in udienza, a fianco del giudice, oppure in quell'altro locale e solo eccezionalmente, previo accordo con il giudice, a casa.
Il giudice può anche avvicendare i tirocinanti nelle udienze (per es. due udienze per ciascun tirocinante per ogni settimana).
Il giudice ha altresì valutato che il tirocinante annuale, il quale ha sostenuto nel dicembre scorso l'esame di avvocato, **nel trimestre ottobre-dicembre** si dedica prevalentemente agli studi necessari per superare detto esame; è stata quindi concordata, tra il singolo giudice ed i tirocinanti, una turnazione tra i due tirocinanti per garantire, da un lato, la preparazione idonea per sostenere l'esame e, dall'altro, la continuità nell'esecuzione del Progetto.
Sarebbe opportuno prevedere (nei prossimi bandi di concorso per tirocinanti) un avvicendamento tra gli stessi che tenga conto di ciò.
Come si è detto, i tirocinanti provvedono all'**aggiornamento della "*Scheda del processo*"** ogniqualvolta ritenuto necessario dal giudice (durante l'udienza, ovvero se vengano emessi provvedimenti o effettuate ricerche, ecc.), per una corretta direzione del procedimento.
Le principali attività del tirocinante sono dunque le seguenti: la verifica dei procedimenti (e dei relativi fascicoli) fissati in ciascuna udienza, la redazione della scheda del processo per ciascuna causa esaminata, l'assistenza in udienza, la redazione del verbale con l'utilizzo della consolle del giudice, lo studio e le ricerche necessarie, la stesura della bozza dei decreti ingiuntivi (anche telematici), delle ordinanze e delle sentenze.
Nell'espletato bando di concorso è stato proposto un analitico "mansionario" dei tirocinanti **(v. ALLEGATO 5)**

7.1.2. Componenti eventuali dell'Ufficio del giudice
a) Lo stagista

Lo stagista, dell'Università o della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, viene selezionato (come si è innanzi accennato) sulla base delle apposite Convenzioni stipulate tra le varie Università ed il capo dell'Ufficio giudiziario.
Lo stagista, senza percepire alcun compenso, compatibilmente con la durata limitata dello *stage* (comunque non inferiore a 150 ore o a tre mesi), è presente nell'Ufficio per almeno tre giorni alla settimana e coadiuva il lavoro degli altri componenti l'Ufficio.
L'addestramento dello stagista, nell'apprendimento degli strumenti in dotazione dell'Ufficio, è curato (di regola) dai tirocinanti annuali, sotto la vigilanza e direzione del giudice.
Lo stagista provvede alla redazione del verbale d'udienza (o correggendo gli errori sempre conseguenti alla fonodettatura o scrivendo alla consolle quanto dettato dal giudice), alle annotazioni sull'agenda del giudice ed all'archiviazione dei dati informatici; **svolge le ricerche dottrinali e giurisprudenziali ritenute necessarie dal giudice**; **predispone le bozze di ordinanze e sentenze che non presentino particolari difficoltà**.
Si tenga conto della obiettiva circostanza che talora (per qualche giorno o per periodi più lunghi) lo stagista si assenta dall'Ufficio per esigenze personali o per preparare gli esami all'Università; pertanto può essere opportuno che, previo consenso del giudice togato, vengano assegnati due stagisti contemporaneamente allo stesso Ufficio.

b) Il M.O.T.

Se il giudice togato è affidatario di un M.O.T., anche questi diventa membro dell'Ufficio durante il periodo di tirocinio.
Il giudice curerà la formazione del giovane magistrato con le modalità stabilite dal Consiglio Giudiziario, trasmettendo, in pari tempo, il *know-how* acquisito nella direzione dell'Ufficio. Il M.O.T. imparerà così a dirigere una struttura più complessa quale è l'Ufficio del giudice, con le consequenziali modalità di lavoro più dinamiche ed articolate.
Nell'Ufficio del giudice non dovrà mai venir meno l'esperienza acquisita: i tirocinanti, gli stagisti ed il M.O.T. dovrebbero avvicendarsi in momenti successivi.

7.2. La gestione delle udienze

Le descritte modalità di lavoro hanno permesso al giudice di svolgere un lavoro quantitativamente maggiore e qualitativamente migliore. **E' tuttavia imprescindibile che il giudice sia molto presente in ufficio**.
Infatti, il fine dell'Ufficio del giudice non è certamente quello di delegare ad altri il proprio lavoro, ma quello di razionalizzarlo e migliorarlo; l'unico giudice del processo rimane il Giudice Istruttore designato, il quale verifica costantemente il lavoro svolto dagli altri componenti dell'Ufficio ed emette tutti i provvedimenti necessari per la direzione del processo.
A regime:

- nell'Ufficio del giudice dovrà essere redatta una "*Scheda del processo*" per ciascun procedimento civile; il giudice deve sempre vigilare sulla corretta redazione della "*Scheda del processo*" per avere un quadro completo ed aggiornato di tutte le questioni rilevanti ai fini del decidere;
- l'istruttoria dovrà essere esaurita in un'unica udienza (ovvero completata nei giorni immediatamente successivi);
- i rinvii tra un'udienza e l'altra dovranno essere il più possibile ravvicinati; il giudice tratterà un maggior numero di cause nella stessa udienza, avvalendosi della "*Scheda del processo*" e dell'esame del fascicolo effettuato nel pomeriggio precedente;
- esaurita l'istruttoria, il giudice fisserà a breve, (compatibilmente con la propria agenda) l'udienza per la precisazione delle conclusioni;
- la maggior parte delle sentenze dovrà essere emessa *ex* art. 281 *sexies* c.p.c.: tendenzialmente dovrà essere fissata (almeno) una discussione orale per ogni giorno lavorativo; negli altri casi il giudice potrà avvalersi (sollecitandone l'istanza) della modalità decisoria *ex* art. 281 *quinquies* cpv. c.p.c.. Sarà comunque agevole "ricostruire" la motivazione della sentenza, ricopiando varie parti dei provvedimenti emessi e delle questioni già risolte nella "*Scheda del processo*".

Si ribadisce, in definitiva, che il giudice, con le descritte modalità, decide ed emette tutti i provvedimenti. Consegue che **il Giudice Istruttore della causa rimane esclusivamente il giudice designato *ex* art. 168 *bis* c.p.c.**, senza alcuna necessità di ricorrere a provvedimenti tabellari, in applicazione del principio costituzionale del "*giudice naturale precostituito per legge*" (art. 25 Cost.); inoltre è garantito alle parti il concreto esercizio del diritto inviolabile alla propria difesa processuale (art. 24 Cost.); solo al giudice togato rimane affidata la "*direzione del procedimento*", con l'effettivo esercizio di "*tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento*" (art. 175 c.p.c.), assicurandone "*la ragionevole durata*" (art. 111 Cost.).
Il giudice deve però acquistare dimestichezza nella coordinazione del lavoro altrui e modificare alcune procedure di lavoro: deve essere (come si è detto) molto presente in ufficio (anche nelle ore pomeridiane) per gestire (anche) il lavoro altrui; deve inoltre **approntare un rilevante numero di moduli, sempre più dettagliati, delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti più ricorrenti**, così da consentire al tirocinante di avvalersene con più sicuro successo.
Il processo tradizionale è sincronico: ogni fase del processo è nettamente distinta dalle altre (introduzione del giudizio, fase istruttoria e poi decisoria).

Nell'Ufficio del giudice il processo diventa invece diacronico: ogni fase è davvero collegata, anche temporalmente, a quella successiva. Il giudice, ad esempio, può facilmente, con l'ausilio del tirocinante (già in prima udienza o subito dopo la scadenza dei termini ex art. 183 sesto comma c.p.c.) emettere una sentenza non definitiva ovvero alla fine dell'istruttoria rinviare la causa, di pochi giorni o qualche settimana, per deciderla con sentenza contestuale ex art. 281 *sexies* c.p.c..

8. E il G.O.T.? A Milano rimane fuori dall'Ufficio del giudice

Nella mia originaria proposta del Progetto avevo previsto anche l'inserimento eventuale del G.O.T. nell'Ufficio del giudice.
Proponevo che il G.O.T fosse affidato ad un solo giudice ed assicurasse la presenza in Tribunale per almeno 3 udienze settimanali, percependo il compenso già previsto.
L'art. 43 *bis* Ordinamento giudiziario dispone che "*I giudici onorari del tribunale non possono tenere udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari*". Tuttavia, di concerto con il Presidente di sezione, **alcuni giudici del Tribunale di Milano** già concentrano in una sola udienza le cause in cui si devono espletare solo adempimenti istruttori (assunzione di prove orali, C.T.U., ecc.) e poi **dispongono che quella udienza venga effettivamente tenuta da un G.O.T**.. In definitiva, il giudice non è assente dall'ufficio per congedo ordinario o straordinario, tuttavia "l'impedimento", che giustifica l'applicazione del G.O.T., viene motivato in relazione all'elevato numero delle cause, che non consente una celere definizione dei singoli processi.
Ritenevo, quindi, che il G.O.T. potesse trattare (anche da solo nel proprio ufficio) i fascicoli assegnatigli, espletando gli adempimenti concordati, il giorno precedente, col giudice, aumentandone così la produttività (come se il giudice fosse stato presente in ufficio non 4, ma 7 giorni).
In quella proposta il G.O.T. avrebbe emesso in udienza solo i provvedimenti e gli atti istruttori concordati con il giudice: escutere i testi, procedere all'interrogatorio formale ed all'interrogatorio libero delle parti, al tentativo di conciliazione, conferire incarichi al C.T.U., ecc.; altrimenti si sarebbe riservato per valutare con il giudice altre determinazioni. Al termine dell'udienza, il G.O.T. avrebbe sempre dovuto informare il giudice su ciascun processo trattato, aggiornando la "*Scheda del processo*" e consentendo così al giudice di assumere le decisioni conseguenti.
Il GOT, inoltre, avrebbe elaborato le bozze di sentenze sulla base delle intese concordate con il giudice.
Ora il Progetto approvato a Milano non prevede più il G.O.T. quale componente neppure eventuale dell'Ufficio.
Poiché nella recente Circolare del CSM sulle Tabelle per il triennio 2012-2014 vengono rielaborate le modalità di lavoro di questi giudici onorari, ritengo opportuno esporre brevemente quanto segue (tenendo conto che la questione è oggetto specifico di altre relazioni)
Si afferma nella Risoluzione sui moduli organizzativi dell'attività dei giudici onorari in tribunale (approvata dal C.S.M. in data 25.1.2012): "*Il Consiglio si è fatto carico della necessità di dare risposte adeguate alle sollecitazioni provenienti dagli uffici giudiziari in tema di impiego della magistratura onoraria, modificando radicalmente la normativa secondaria contenuta nella circolare tabelle e dettando una disciplina per il triennio 2012/2014 che, per un verso, segna un ritorno a passate esperienze, per altro verso traccia un percorso innovativo che appare meritevole di approfondimento*."

a) Il paragrafo 61 della Circolare tabelle 2012/2014 sui Giudici onorari di tribunale

61.1 Le proposte tabellari dovranno contenere specifiche indicazioni quanto alla destinazione ed alle funzioni dei giudici onorari di tribunale (GOT) assegnati, previa consultazione dei medesimi, alle singole sezioni degli uffici, ai sensi dell'art. 43*bis* O.G..

61.2 La proposta tabellare può prevedere l'impiego dei giudici onorari con i seguenti limiti per il settore civile:

a. i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;

b. gli appelli avverso le sentenze del giudice di pace.

L'utilizzo dei GOT può avvenire secondo i seguenti modelli:

1. **Ciascun giudice togato può essere affiancato da un giudice onorario di tribunale nella trattazione di procedimenti individuati con criteri generali ed astratti.**
   Al giudice togato deve, in questo caso, essere affidato un ruolo aggiuntivo.
   Nelle sezioni civili **il giudice togato, con riferimento a ciascun procedimento, delega compiti e attività, anche istruttorie purché non complesse, al giudice onorario**, affidandogli con preferenza i tentativi di conciliazione e i procedimenti speciali previsti dagli art. 186 bis e 423, primo comma, cpc.

2. **In caso di significative vacanze nell'organico dell'ufficio, ai GOT può essere assegnato un ruolo**, con esclusione delle seguenti materie per il settore civile: societaria e fallimentare; proprietà intellettuale ed industriale.
   In queste ipotesi il Presidente di sezione o, in mancanza, un giudice togato individuato con la procedura di cui al par. 33.7, esercita le funzioni di coordinatore e referente dei GOT per ciascuna sezione civile e penale o per la sezione promiscua.

3. Fermi tutti i limiti di materia su evidenziati, i giudici onorari possono comunque essere destinati in supplenza dei giudici professionali anche nei COLLEGI (la supplenza ricorre "*in caso di assenza o di impedimento temporanei di un magistrato"*).

61.3 Nelle proposte, in ogni caso, debbono essere specificati i criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari devoluti ai giudici onorari e di sostituzione dei giudici professionali, nell'osservanza dei limiti stabiliti dall'art. 43 bis O.G. e dalle disposizioni che precedono.

b) Criticità

Ritengo opportuno evidenziare le seguenti criticità:

- in primo luogo **è opportuno sollecitare una modifica dell'art. 43 *bis* dell'Ordinamento giudiziario**;
- inoltre **l'utilizzo del G.O.T. impedisce al giudice di percepire la genuinità delle deposizioni rese dai testi avanti al G.O.T.** (sebbene sia ora, addirittura, possibile la testimonianza scritta *ex* art. 257 *bis* c.p.c.). Il giudice togato, invece, durante l'assunzione della prova e l'esame dei documenti sottoposti all'attenzione dei testi e/o delle parti, comprende spesso dove pende la bilancia della giustizia e sulla base di ciò può subito formulare proposte transattive oppure passare velocemente alla fase decisoria;
- infine, **l'utilizzo dei G.O.T. non è "a costo zero"**. Il G.O.T. percepisce, infatti, un'indennità di Euro 98,00 per ciascuna udienza, ma se l'impegno lavorativo supera le cinque ore l'indennità è raddoppiata; quindi, se impegnato in tre udienze settimanali, ogni G.O.T. dovrebbe percepire circa 1.200,00/2.400,00 Euro lordi/mensili. Anche per questo motivo, l'utilizzo dei G.O.T. deve essere adottato nei limiti fissati dalla legge e dalla normazione secondaria potendo, altrimenti, esporre il giudice al rischio di condanna al risarcimento del danno erariale.

Esprimo forti perplessità nella possibilità di assegnare al G.O.T. addirittura un ruolo, nell'ambito del quale il giudice onorario possa, senza alcun controllo, istruire la causa ed emettere la sentenza che definisce il processo!

Perché siamo così rigorosi nella selezione dei nuovi M.O.T. e poi dovremmo accontentarci di un concorso (praticamente) per titoli per la gestione di una parte non trascurabile del contenzioso civile?
La nuova circolare non consente neppure di attribuire al G.O.T. le mansioni (innanzi illustrate nel Progetto milanese) come proprie dei tirocinanti.
Infatti, si afferma nella citata Risoluzione:
"*Deve tuttavia essere evitato che il GOT sia impiegato esclusivamente in attività (quali ad esempio la tenuta e l'aggiornamento dell'agenda delle udienze; l'effettuazione di ricerche giurisprudenziali; l'elaborazione di schede ragionate per ogni processo con indicazione delle parti, delle istanze avanzate, delle ordinanze adottate; la predisposizione di bozze di provvedimenti; ecc.) sganciate dalla gestione dei procedimenti che gli siano stati, in tutto o in parte, affidati o che prescindano del tutto dalla celebrazione delle udienze (si pensi, a titolo di esempio, ai decreti di convalida dei Trattamenti Sanitari Obbligatori, ex L 180/1978; all'emissione di decreti ingiuntivi, ecc.).*
In definitiva l'attività del giudice onorario deve essere disciplinata in modo da fungere da prezioso ausilio che consenta al magistrato professionale di organizzare al meglio il proprio ruolo e di spendere la maggior parte delle proprie energie nella trattazione e risoluzione delle questioni più complesse, senza essere impegnato in defatiganti attività".
Al contrario, a mio avviso si dovrebbe prevedere che il G.O.T., oltre alle attività già ora disciplinate dalla legge, possa anche far parte dell'Ufficio del giudice, assumendo **il nuovo ruolo di "primo ausiliario del giudice"**, potendo eseguire, con maggiore professionalità, quelle attività innanzi descritte e (nel Progetto milanese) rientranti tra le attribuzioni del tirocinante annuale. Ispirandoci al modello austriaco (v. par. 2), **si potrebbe prevedere che il G.O.T. svolga, ma in presenza del giudice, una parte dell'istruttoria orale**: il giudice così sorveglia sul corretto espletamento della prova, risolve tutti gli incidenti che possano verificarsi e, valutata immediatamente la prova espletata, può assumere subito le conseguenti determinazioni. **Non si gridi (con una buona dose di ipocrisia) allo scandalo!** E' quello che spesso succede quando il giudice è affidatario di un M.O.T. in tirocinio. Ed è sempre preferibile all'ipotesi che il giudice rinvii la causa di tre o sei mesi (ma in alcune realtà anche di un anno e mezzo) per l'escussione del teste non comparso o, peggio ancora, consenta che **all'escussione provvedano "in contraddittorio" gli avvocati nei corridoi dell'ufficio giudiziario!**
Ancora *de iure condendo*, in alternativa al G.O.T. potrebbe prevedersi una nuova figura professionale: **"l'assistente del giudice"**, che, selezionato con apposito concorso ed adeguatamente retribuito, coadiuvi (insieme con i tirocinanti annuali e lo stagista) per due/tre anni il giudice civile.
E non si dica: ma i soldi dove li prendiamo?!
Ma qualcuno ha mai calcolato quanto costano i G.O.T.?
Quanto si potrebbe recuperare se lo Stato non fosse più condannato al risarcimento del danno ex Legge Pinto?
Il Governatore della Banca d'Italia ha dichiarato addirittura che **l'inefficienza della giustizia civile costa l'1%** del **P.I.L.**. **Quanto si può "guadagnare" dunque da una giustizia civile più efficiente?**

9. La fase di esecuzione del Progetto milanese

Ovviamente, per garantire l'esito positivo della sperimentazione, sono indefettibili una buona armonia ed un ***feeling* tra tutti i componenti l'Ufficio**, per cui è stata garantita al giudice la possibilità di modificare (entro il termine di due mesi) la composizione del proprio Ufficio. Ma di questa facoltà non si è avvalso nessun giudice.

In questi primi dieci mesi di esecuzione del Progetto sono state convocate diverse riunioni con tutti i giudici togati e con i tutti i tirocinanti, per individuare ed esaminare le prassi più virtuose, le criticità e le problematiche relative alla fase sperimentale del Progetto.
E' importante il confronto tra i giudici per comprendere meglio le modalità con cui coordinare con il massimo profitto, in termini di produttività e di formazione professionale, il lavoro di tutti i componenti. Noi giudici non siamo abituati a gestire il nostro lavoro con altre figure professionali, per cui sono utilissimi gli incontri e gli scambi di opinioni, anche informalmente con una *mailing list*. E' appena il caso di rilevare che la riuscita del Progetto presuppone necessariamente l'adozione delle migliori tecniche di gestione delle udienze e di redazione degli atti. **Tutti i giudici del Progetto fanno parte di una specie di Sezione Virtuale**, nel cui ambito è preziosissima quella circolazione delle conoscenze e delle prassi virtuose garantita dall'art. 47 *quater* Ordinamento giudiziario.
Ogni tre mesi ciascun giudice ha redatto una breve relazione sul lavoro svolto da ciascun tirocinante; solo con il deposito di questa relazione presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ciascun tirocinante percepisce la quota-parte della borsa di studio e cioè la somma di Euro 2.000,00.
Scrivevo nella relazione del Progetto che sarebbe stato necessario, con cadenza trimestrale, analizzare i dati statistici forniti dall'Ufficio per l'Innovazione: il lavoro complessivamente svolto, il numero di udienze tenute, l'impegno di ciascun componente dell'Ufficio, il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, la maggiore produttività realizzata, sia in relazione alla propria (pregressa) capacità di lavoro sia in relazione alla produttività media della sezione di appartenenza.
In effetti, sono stati elaborati dati statistici al 31.12.2011 ed al 31.3.2012.

a) Monitoraggio dell'esecuzione del Progetto al 31.12.2011 (secondo trimestre)

Il monitoraggio ha dato il seguente risultato, considerando i valori medi dei giudici del Progetto e quelli della Sezione di appartenenza.

TRIBUNALE DI MILANO
PROGETTO "UFFICIO DEL GIUDICE"
MONITORAGGIO AL 31/12/2011
semestre 01/07/2011 - 31/12/2011

	percentuale giorni supporto nel semestre (*)	definizione media nella stessa sezione nel semestre		attività giudice nel semestre		% scostamento dalla media		**totale definiti medio nella stessa sezione**	**totale definiti dal giudice nel semestre**	**% scostamento dalla media**
		sentenze	altre modalità	sentenze	altre modalità	sentenze	altre modalità			
MEDIA DI PROGETTO	**82,63%**	**53,92**	**61,69**	**64,44**	**65,39**	**19,52%**	**6,00%**	**115,70**	**129,83**	**12,22%**

(*)	sono stati calcolati in % i giorni di presenza dei tirocinanti nel semestre: il 100% è la quota di 306 giorni ottenuta (2 tirocinanti per 6 mesi ciascuno escluso il mese di agosto)

Il Gruppo Guida così ha commentato i risultati del primo monitoraggio della fase esecutiva del Progetto:
"*Un primo bilancio della sperimentazione dell'Ufficio del giudice porta a denotare risultati estremamente positivi. Se nel documento "Definizione dell'arretrato ed ufficio del giudice" a monte e all'origine dell'attuale progetto ci davamo l'obiettivo di un aumento di produttività del 10 % (oltre ad un miglioramento qualitativo), possiamo ben dire che sinora tale obiettivo è stato ampiamente superato* ***(+ 12,22 %).***
In particolare è ottimo e superiore alle nostre stesse previsioni l'aumento anche percentuale del ***numero di sentenze (+ 19,52 %)****, contro un aumento molto più ridotto della definizione con altre modalità. Ciò del resto trova una facile spiegazione nel fatto che l'apporto che gli stagisti danno è un apporto più facilmente finalizzato alla redazione di provvedimenti, attraverso la ricerca giurisprudenziale e la predisposizione dibozze di atti. D'altro canto un esame dei rilievi effettuati presso le singole sezioni ed i singoli magistrati consente di verificare due dati: l'assenza di significative difformità tra le diverse sezioni e la difficoltà di chiudere i processi particolarmente datati con modalità diversa dalla sentenza.*
Ad ogni magistrato era stata chiesta la formulazione di obiettivi relativi alle modalità di definizione dell'arretrato (inteso come cause registrate almeno tre anni prima), alla riduzione dei tempi di decisione e di diminuzione delle pendenze. Tali obiettivi sono stati formalizzati in schede individuali.
Tali obiettivi, che in molti casi erano stati sottostimati, sono stati in quasi tutti i casi raggiunti e verranno ora rideterminati in accordo con i magistrati partecipanti al progetto*. Ed Il risultato è tanto più significativo se si considera che* ***la definizione delle cause aventi R.G. anteriore al 31.12.2007 (primo obiettivo del Progetto) richiede un impegno del giudice di gran lunga superiore a quello necessario per le controversie più recenti****.*
In un quadro complessivamente positivo vanno rilevate ***due criticità*** *entrambe proprie più che del progetto, della sua natura sperimentale:* ***l'eccessivo turn over degli stagisti****, alcuni dei quali hanno dopo poco tempo abbandonato l'incarico per accettare offerte di lavoro stabile,* ***la necessità di una più intensa formazione dei giudici coinvolti****, molti dei quali si sono trovati per la prima volta in questa veste di tutor e responsabile di un nucleo operativo. Criticità che derivano appunto dall'eccezionalità della sperimentazione. Se gli stagisti fossero inseriti in un* ***chiaro percorso professionale (ad esempio abilitante alla partecipazione al concorso di magistratura)*** *e se la prospettiva fosse stabile sarebbe possibile superare questi limiti e strutturare un adeguato reclutamento, formazione e monitoraggio con caratteri strutturali.*
D'altro canto le prospettive per la seconda fase del progetto sono più che ottimistiche dato che la fase di inevitabile inerzia iniziale è superata e che il periodo residuo è di sei mesi pieni. Anche se, va detto subito, comporterà, a causa delle sostituzioni che si impongono, un modesto aggravio di costi.
Per alcune situazioni, essendosi l'ufficio di fatto costituito solo di recente ***a causa del già riferito turn over dei tirocinanti*** *(ancora in corso, cosicché vi sono delle posizioni tuttora scoperte, che si attende di coprire nei prossimi giorni),* ***il termine della sperimentazione si protrarrà di alcuni mesi****.*
Va in prospettiva tenuto presente che il recente D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 ribadisce (art. 9 co. 5) la possibilità di svolgere tirocini presso le Pubbliche Amministrazioni ai fini dell'accesso alle professioni regolamentate".

Si è poi valutato **il risultato conseguito, per ciascun giudice del Progetto**, tenendo anche conto dei parametri relativi alla **fascia di "produttività sostenibile"** (*medio tempore*) determinata, per ciascuna Sezione civile, dall'Ufficio Innovazione - di concerto con il Presidente del Tribunale e tutti i Presidenti delle Sezioni civili – in relazione agli obiettivi prefissati ed a quelli raggiunti nel periodo, confrontandoli altresì con i risultati medi conseguiti dai giudici della sezione di appartenenza.

Tutti questi parametri sono stati da me esaminati con ciascun giudice del Progetto, con l'ausilio della Scheda **(v. ALLEGATO 10).** Da rilevare (tra l'altro) che **alcuni obiettivi sono stati ampliati dai giudici, in considerazione dei risultati positivi già raggiunti**. Le risposte dei giudici sono state poi valutate dal Gruppo Guida e dalla Presidenza del Tribunale. Aggiungo che **pressoché tutti i giudici hanno considerata l'esperienza molto positiva ed hanno manifestato la disponibilità a ripeterla nell'anno successivo**.

b) Monitoraggio dell'esecuzione del Progetto al 31.3.2012 (terzo trimestre)

PROSPETTO N. 1 - PERIODO 1.7.2011 - 31.3.2012
TUTTI I GIUDICI DEL PROGETTO

	definizione media nella stessa sezione nel periodo		attività giudice nel periodo		% scostamento dalla media		totale definiti medio nella stessa sezione	totale definiti dal giudice nel semestre	% scostamento dalla media	% impiego tirocinanti nel periodo (*)
	sentenze	altre modalità	sentenze	altre modalità	sentenze	altre modalità				
MEDIA DI PROGETTO	**107,90**	**110,95**	**123,62**	**111,05**	**14,56%**	**0,09%**	**218,86**	**234,67**	**7,22%**	**81,15%**

(*)	la % di impiego tirocinanti indica l'effettiva presenza in percentuale dei tirocinanti nel periodo in considerazione, vuole cioè indicare l'apporto effettivo proporzionato agli 8 mesi monitorati (non è stato calcolato il mese di agosto)

PROSPETTO N. 2 - PERIODO 1.7.2011 - 31.3.2012

SOLO I GIUDICI DEL PROGETTO CHE HANNO AVUTO I TIROCINANTI PER ALMENO IL 75% NEL PERIODO

	definizione media nella stessa sezione nel periodo		attività giudice nel periodo		% scostamento dalla media		totale definiti medio nella stessa sezione	totale definiti dal giudice nel semestre	% scostamento dalla media	% impiego tirocinanti nel periodo (*)
	sentenze	altre modalità	sentenze	altre modalità	sentenze	altre modalità				
MEDIA DI PROGETTO	**102,54**	**109,46**	**122,38**	**118,08**	**19,35%**	**7,87%**	**212,00**	**240,46**	**13,43%**	**91,05%**

(*)	la % di impiego tirocinanti indica l'effettiva presenza in percentuale dei tirocinanti nel periodo in considerazione, vuole cioè indicare l'apporto effettivo proporzionato agli 8 mesi monitorati (non è stato calcolato il mese di agosto)

Con questo prospetto si è evidenziato che la continuità della presenza dei tirocinanti nell'Ufficio del giudice comporta un considerevole aumento della produttività, per l'ovvia ragione che

l'addestramento dà i suoi frutti nel tempo ed un avvicendamento dei tirocinanti nel corso dell'anno comporta la perdita consequenziale all'avvio di una fase di formazione.

Infine, il monitoraggio relativo al terzo trimestre, ha evidenziato che la priorità attribuita alla definizione dei **procedimenti con R.G. anteriore al 31.12.2007 ha comportato che di questi procedimenti, in carico ai giudici del Progetto, la pendenza è diminuita del 70%.**
Per quanto attiene al mio Ufficio, alla data odierna:

- il mio obiettivo era di definire 264 procedimenti con R.G. anteriori al 31.12.2007 ed **ho finora definito, con sentenze o con altre modalità, 174 procedimenti**; tenendo conto che una tirocinante mi è stata assegnata con ritardo e, quindi, l'anno del Progetto per me terminerà il 31.10.2012, è possibile ipotizzare che riuscirò a definire tutti i 90 procedimenti residui, raggiungendo l'obiettivo prima del tempo da me previsto **(v. ALLEGATO 8)**;
- **il numero dei procedimenti complessivamente pendenti** rispetto alla data di inizio del Progetto (1.7.2011) **è diminuito del 16% circa (il mio obiettivo era del 10%)**;
- sul mio ruolo delle cause definite **sto svolgendo un ulteriore monitoraggio**: annoto, per ciascuna causa definita (con sentenza o altra modalità) **l'esito della lite**. Ebbene posso dire che, nelle controversie (vecchissime) rientranti nel mio Progetto, ho ordinato l'esecuzione di lavori per centinaia di migliaia di euro; ho condannato le parti al risarcimento di danni per diversi milioni di Euro ed ho liquidato parcelle degli avvocati ed altri professionisti (CTU e CTP) per altre centinaia di migliaia di Euro. E' vero dunque che **un'efficiente giustizia civile non solo ripara le ingiustizie e riafferma il diritto, ma "muove anche l'economia"!** Questo governo, così attento alle questioni economiche nell'Italia in crisi, dovrebbe riflettere meglio su quanto hanno "reso" due tirocinanti al "costo" complessivo di soli 16.000,00 Euro. **E' stato un ottimo investimento per la riaffermazione della legalità, per la formazione professionale dei giovani, per l'economia del Paese?**

In questo mese di giugno faremo un sondaggio anche tra tutti i tirocinanti, per verificare dal loro punto di vista se il Progetto abbia soddisfatto le aspettative, quali siano le criticità rilevate, i suggerimenti per il futuro.
Nel prossimo mese di settembre ciascun giudice del progetto redigerà una relazione finale sull'anno di lavoro, una sorta di bilancio consuntivo, con analisi dei risultati conseguiti, di quelli non raggiunti, delle criticità e delle proposte per il futuro

10. Criticità rilevate

La più rilevante criticità è stata certamente un forte *turn over* dei tirocinanti. Erano stati selezionati 42 tirocinanti (per 21 giudici), ma vi sono state, dall'1.7.2011 ad oggi, **rinunce di 24 tirocinanti** e sono stati poi inseriti nei vari uffici altri 17 tirocinanti, per cui ora sono in servizio complessivamente n. 35 tirocinanti. **Pertanto n. 16 uffici sono ad organico pieno** (con due tirocinanti), ma 3 uffici hanno un solo tirocinante e due uffici, rimasti senza tirocinanti, sono usciti dal Progetto.
Tanti tirocinanti hanno rinunciato perché, durante il tirocinio, hanno ricevuto altre opportunità di lavoro (o per aver superato l'esame di avvocato o per aver vinto un concorso); altri hanno rinunciato per dedicarsi con maggiore impegno all'esame per avvocato o per magistrato.
Se si riesce a ripetere per un altro anno l'esperienza del Progetto si dovrà essere più selettivi nell'ammissione dei candidati al tirocinio. Dovranno essere selezionati i più preparati e i più motivati, in modo da attenuare il rischio di abbandoni in corso d'opera.
Per far ciò occorre però che i candidati siano molti ed invece, finora, le domande da parte dei giovani laureati per accedere all'Ufficio del giudice non sono state numerose.
E' evidente che bisognerebbe aumentare l'*appeal* dell'Ufficio del giudice. A tal fine, la mia proposta è la seguente: **chi partecipa all'Ufficio del giudice ed ottiene alla fine del tirocinio annuale il parere positivo da parte del giudice affidatario è abilitato a partecipare al concorso**

in magistratura oppure consegue un titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario. Basterebbe questa piccola riforma per avere (a costi assolutamente contenuti) folte schiere di aspiranti tirocinanti nell'Ufficio del giudice!
Questa proposta è avversata dalla lobby delle Università, perché tanti giovani laureati si iscrivono alle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali al sol fine di conseguire un titolo idoneo da poter spendere per l'ammissione al concorso in magistratura!
Tuttavia le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali potrebbero comunque salvaguardare i propri interessi stipulando le Convenzioni con gli Uffici giudiziari, ai sensi del citato art. 37 Legge n. 111/2011, per consentire ai propri iscritti di svolgere presso l'Ufficio del giudice il primo anno del corso.

11. E in futuro?

Nei prossimi mesi il problema è acquisire le risorse finanziarie per ripetere l'esperienza. Si pensi che questo Progetto è stato possibile perché gli sponsor (Associazione Bancaria Italiana, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Associazione culturale "Prospera") hanno messo complessivamente a disposizione **la rilevante somma di Euro 336.000** (Euro 8.000,00 per ciascuno dei 42 tirocinanti).
Se il Progetto potrà continuare, **la fase della sperimentazione sarà via via estesa agli altri giudici milanesi interessati**, con le stesse modalità felicemente adottate in occasione della sperimentazione del Decreto Ingiuntivo Telematico, che impegnò all'inizio solo 20 giudici ed oggi (dopo quasi cinque anni) coinvolge circa l'80% dei giudici civili del Tribunale. Con il *know how* acquisito sarà più facile per i giudici del Progetto migliorare i buoni risultati già ottenuti
Il progressivo **smaltimento dell'arretrato dell'intero Tribunale e la minore durata media del processo civile meneghino** non costituiscono gli obiettivi prioritari del Progetto, ma sono indefettibile (e progressiva) conseguenza del successo del lavoro svolto sul ruolo assegnato al singolo Ufficio; quest'ultimo invece smaltirà il proprio arretrato nel periodo massimo di 4 anni.
Ogni Ufficio del giudice è come un'oasi felice che si espande progressivamente, sottraendo sabbia al deserto (l'arretrato).
L'ambizioso obiettivo finale del Progetto è quello di elaborare un modulo operativo virtuoso che potrà in futuro essere esteso, a livello nazionale, a tutti i giudici civili.

12. Cosa *NON E'* l'Ufficio del giudice?

Vale la pena, infine, stigmatizzare che l'Ufficio del giudice:

- **non è un escamotage per lavorare meno**. Tuttavia il Presidente del Tribunale ed il Presidente della sezione devono vigilare perché ciò non accada e vengano osservate le linee guida del progetto;
- **non è una delega in bianco al tirocinante (e, per chi lo preveda, al G.O.T.)**. Al contrario, il giudice togato controllerà che ciascuna delle predette attività sia stata svolta correttamente: il tirocinante rimane un ausiliario e non un *alter ego* del giudice. Anche nello studio del notaio e dell'avvocato sono presenti assistenti e collaboratori che coadiuvano nelle fasi preparatorie; tuttavia l'atto è (per legge cogente) sempre emesso solo dal professionista, che controlla e dirige gli altri collaboratori ed assume l'esclusiva paternità e responsabilità dell'atto;
- **non è una soluzione straordinaria al problema giustizia**;
- **non comporta uno scadimento di qualità**. Al contrario la qualità è migliorata, potendo il giudice avvalersi di più complete ricerche giurisprudenziali (da quando ho cominciato la pre-sperimentazione dell'Ufficio del giudice è aumentato il numero delle mie sentenze pubblicate su riviste specializzate). In ogni caso si provvederà a monitorare se, con l'Ufficio del giudice, aumenterà o meno, rispetto agli anni passati, il numero delle sentenze impugnate in appello;
- **non è una soluzione "processuale" dei procedimenti pendenti;**

- **non è una soluzione emergenziale**, come lo sono state le (famigerate) Sezioni Stralcio nella fine del secolo scorso.

13. Cosa *E'* l'Ufficio del giudice?

E' altrettanto opportuno stigmatizzare che l'Ufficio del giudice:

- **è uno strumento che consente necessariamente di aumentare la produttività del giudice**: perché il lungo periodo di tirocinio (un anno e non tre mesi o 150 ore degli stagisti) permette al tirocinante di acquistare una buona esperienza sul lavoro da svolgere; perché il tirocinante è selezionato con apposito concorso tra laureati con almeno sei mesi di pratica legale;
- **è una nuova metodologia di statistica giudiziaria**: non è più rilevante solamente il numero delle sentenze depositate, ma soprattutto (per il raggiungimento dell'obiettivo) il numero dei procedimenti complessivamente definiti, sia con sentenza che con altre modalità. Non sarà più vero che **"la pendenza premia chi ce l'ha!"**. Finora l'elevato numero dei procedimenti risultanti pendenti sul ruolo (anche quelli quiescenti: sospesi, interrotti, cancellati, ecc.) protegge quel giudice da quei decreti (non sempre ben meditati) emessi dai capi degli uffici - aventi ad oggetto la riassegnazione dei fascicoli per la equiparazione dei ruoli dei giudici della stessa sezione - che "premiano" proprio i giudici più neghittosi;
- **è una rivoluzione culturale**. Il giudice non è (mai più) un giudice burocrate (come diceva Calamandrei): non sarà più sufficiente scrivere 120 sentenze, disinteressandosi della qualità del complessivo servizio-giustizia reso. **Ora il giudice dovrà garantire un risultato: il raggiungimento dell'obiettivo predetto** e, quindi, definire le controversie affidategli nel rispetto degli standard qualitativi, in tempi davvero ragionevoli;
- **è una nuova metodica di lavoro** ed una reazione alla cristallizzazione delle prassi attualmente seguite;
- **è uno strumento "efficace**", perché mira a soddisfare effettivamente le esigenze degli utenti della giustizia **ed "efficiente"**, perché valorizza al massimo le risorse umane e materiali impiegate in relazione ai risultati ottenuti;
- **è una rigogliosa fonte di risparmio**, perché abbattendo drasticamente la durata media dei processi, l'Ufficio del giudice porrà un forte argine ai costi sempre più onerosi derivanti dall'esecuzione della Legge Pinto, in conseguenza della non ragionevole durata dei processi civili; inoltre attenua il ricorso ai G.O.T., che comporta costi finora non ancora ben calcolati; pone più velocemente riparo alle ingiustizie ed, in pari tempo "muove l'economia";
- **è un soluzione strutturale alle problematiche della giustizia civile**, che mira all'effettiva tutela del diritto leso, allo smaltimento dell'arretrato nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo;
- **è un modello organizzativo applicabile in ogni ufficio giudiziario d'Italia** e può quindi consentire, con prognosi di sicuro successo, di smaltire nei prossimi anni l'intero arretrato civile;
- **è un ulteriore parametro di valutazione della professionalità del giudice**. L'obiettivo prefissato, le relazioni trimestrali e poi quella finale sui risultati raggiunti sono oggettivi elementi di valutazione delle capacità professionali ed organizzative del giudice ed un criterio di selezione (sul campo) dei futuri Presidenti di sezione e capi degli uffici giudiziari;
- **è una nuova palestra di formazione professionale**, comune ai futuri giovani avvocati e giudici onorari nonché ai giudici togati in tirocinio. *De iure condendo* potrebbe prevedersi che il tirocinante, che abbia svolto il tirocinio con parere finale positivo, venga ammesso al concorso in magistratura ovvero abbia un titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario;
- **è per i giovani un'eccezionale occasione di lavoro in questi tempi di crisi,** non solo per una limitata durata annuale, ma, talora, anche a tempo indeterminato; alcuni tirocinanti che partecipano al Progetto hanno già avuto interessanti proposte di lavoro da importanti studi

professionali. Può l'Ufficio del giudice inserirsi in un più articolato progetto governativo di investimento di (limitate) risorse finanziarie per i nostri giovani intellettuali, che non trovano in Italia adeguati sbocchi professionali?

- **è un'occasione per i capi degli uffici, di vincere le paure e le irresolutezze della burocrazia, per affermare i valori dell'autoorganizzazione e dell'autogoverno della magistratura**.

In definitiva, con l'apporto di diverse figure professionali, verrà assicurato non un processo breve *tout court*, ma un processo giusto e di ragionevole durata, nel pieno rispetto dei principi costituzionali del contraddittorio, del diritto di difesa e del giudice naturale precostituito per legge.
Questo Progetto è una sfida, è una "ventata di novità" che può rivoluzionare il nostro modo di essere giudici: più entusiasti, motivati e responsabili per un migliore servizio giustizia… Con l'impegno di tutti, ce la stiamo facendo!

dr. Damiano Spera

ALLEGATO 1

CONVENZIONE PER IL TIROCINIO DI STUDENTI PRESSO UFFICI GIUDIZIARI

Tribunale ordinario di Milano

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI xx

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI TIROCINIO DIDATTICO E DI TIROCINIO ORIENTATIVO PER LA CONOSCENZA DIRETTA DEL MONDO DEL LAVORO

TRA
l'**Università degli Studi di xx**, con sede in xx, codice fiscale xx, P. IVA d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. xx,
E
il **TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**, codice fiscale n. 80151430156, con sede in via Carlo Freguglia n. 1 20122 Milano, nel seguito denominato ENTE OSPITANTE, rappresentato dal suo Presidente xx,
PREMESSO
- che il Tribunale di Milano ha da tempo avviato programmi volti a consentire a studenti e laureati meritevoli di svolgere periodi di tirocinio affiancando il personale di Cancelleria e gli stessi magistrati nello svolgimento di alcuni segmenti dell'amministrazione della giustizia;
- che l'Università degli Studi di xx intende a sua volta incrementare le attività di tirocinio ritenute utili momenti formativi nell'ambito della carriera universitaria;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le regole del **tirocinio che sarà svolto da studenti, compresi coloro che frequentano dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione sino al limite temporale di diciotto mesi successivi al termine degli studi, dell'Università degli Studi** di xx, **presso l'ENTE OSPITANTE** e strutture ad esso afferenti.
Art. 2
Il tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza dell'amministrazione giudiziaria, anche al fine di agevolare le scelte professionali.
Nell'ambito della preselezione che le compete, l'Università degli Studi di xx verificherà che i candidati, se studenti, siano iscritti ad uno degli ultimi due anni del Corso quinquennale di Laurea in Giurisprudenza e presentino una media delle votazioni riportate negli esami già sostenuti non inferiore a 26/30 e, se laureati, abbiano riportato all'esito dell'esame di laurea una votazione non inferiore a 100/110.
In presenza di particolari altri elementi di merito, e su proposta dell'università, l'ENTE OSPITANTE si riserva di accettare tirocinanti che non presentino i requisiti di cui al comma che precede.
Art. 3
La durata del tirocinio potrà variare ad un minimo di quattro ad un massimo di dodici mesi., e comporterà in ogni caso un impegno ad orario pieno.

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio formativo e di orientamento sono contenuti nel **Progetto formativo**.
Nel Progetto vengono indicati i nominativi, oltre che dei tirocinanti, dei tutori e dei responsabili dell'ENTE OSPITANTE incaricati di seguire il corretto e proficuo sviluppo del progetto.
Art. 4
L'Università degli Studi di xx si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività dell'ENTE OSPITANTE (assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice).
Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell' ENTE OSPITANTE e rientranti nel Progetto formativo e di orientamento.
Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo e di orientamento di cui al precedente Art. 3.
Art. 5
L'Università di xx si impegna altresì a trasmettere copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezione, alla Regione (o alla Provincia delegata), nonché alle rappresentanze sindacali aziendali segnalate dall'Ente Ospitante ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Art. 6
L' ENTE OSPITANTE si impegna:
- a rispettare e a far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- **a trasmettere all'Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del Progetto e il raggiungimento degli obiettivi**;
- a segnalare tempestivamente all'Università di xx qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché ogni sua eventuale assenza o interruzione;
- a inviare periodicamente (a titolo esemplificativo, entro il 31/7 per il quadrimestre 15 settembre / 15 gennaio, entro il 30/11 per il quadrimestre gennaio / aprile, ed entro il 28/2 per il quadrimestre aprile / luglio) avviso relativo alle disponibilità di posti per laureati, cui l'Università degli Studi di xx darà adeguata visibilità con gli strumenti anche telematici d'uso.
Art. 7
L'Università di xx si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:
- svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di orientamento;
- seguire le indicazioni dei tutori e dei responsabili aziendali;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti nell'impresa;
- mantenere l'obbligo di segretezza e riservatezza per quanto attiene ai dati e alle informazioni di cui dovesse venire a conoscenza durante il tirocinio;
- richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi;
- redigere una relazione sull'attività svolta.
Art. 8
L'ENTE OSPITANTE potrà in qualunque momento, qualora il tirocinante mostri di non possedere i requisiti personali, attitudinali e di preparazione necessari alla prosecuzione del tirocinio presso il Tribunale, comunicare all'Università degli Studi di xx ed all'interessato la cessazione anche immediata del tirocinio stesso.
Al termine del tirocinio verrà rilasciata al tirocinante apposita certificazione relativa allo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di tirocini svolti da studenti, con valore sostitutivo di un esame, l'ENTE OSPITANTE -in persona del magistrato responsabile di seguire il Progetto- compilerà la scheda di valutazione del tirocinio fornita dall'Università degli Studi di xx.

Art. 9

I rapporti che l'ENTE OSPITANTE intrattiene con i tirocinanti ai sensi della presente Convenzione non costituiscono rapporti di lavoro.

Art. 10

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'ENTE OSPITANTE e per l'Università degli Studi di xx alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione e quelli eventualmente derivanti da successivi accordi con l'apposita struttura che cura gli stage in Università di xx.

Art. 11

La presente Convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha la durata di un anno e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Art. 12

Nessuna responsabilità farà capo all'ENTE OSPITANTE per eventuali inadempienze e/o violazioni di legge, delle strutture ad esso afferenti, durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 13

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Milano, __

UNIVERSITA' DEGLI STUDI	TRIBUNALE di MILANO
IL RETTORE	Il PRESIDENTE

ALLEGATO 2

CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO DEI PRATICANTI AVVOCATI

(ex art. 37 Legge n. 111/2011)

Tra:

il CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MODENA, in persona del suo Presidente Uber Trevisi, **il TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA**, in persona del suo Presidente FRANCESCO Maria Caruso;

premesso

a) Che la legge professionale (art. 14 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, lett. *a e c)* demanda al Consiglio dell'Ordine degli avvocati il compito di provvedere alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti e alla vigilanza sull'esercizio della pratica forense; che il regolamento per la pratica (art. 1-3 del d.p.r. 10 aprile 1990, n. 101) attribuisce al Consiglio dell'Ordine il compito di istituire scuole di formazione professionale a integrazione della pratica forense, nonché (art. 4.3) il compito di vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei

praticanti avvocati nei modi previsti dal regolamento stesso e con i mezzi ritenuti più opportuni; che spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuta pratica previa la verifica che il praticante abbia atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto (art. L. Ord. 22 gennaio 1934, n. 37);

b) Che già la legge istitutiva delle scuole di specializzazione (d. lgs. 17 novembre 1997, n. 398, art. 16) ha inteso provvedere alla formazione comune di magistrati e avvocati, attraverso un apprendimento non solo teorico, ma integrato anche da esperienze pratiche;

c) Che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 21- 11-2001, ha ritenuto "consentita agli specializzandi, in ambito civile e col consenso delle parti processuali, la frequenza di tutte le udienze, con esclusione di quelle riguardanti cause e procedimenti in materia di famiglia, stato delle persone e diritti della personalità";

d) Che la formazione comune di avvocati e magistrati può essere ulteriormente incoraggiata e ampliata in tutte le forme possibili, anche per il rilievo culturale che assume ogni esperienza di lavoro congiunto nell'amministrazione della giustizia;

e) Che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella successiva delibera del 14-10-2004, ha infatti "espresso in generale un apprezzamento per la collaborazione istituzionale sottesa alle richieste formative riconducibili a soggetti non appartenenti all'ordine giudiziario" ed ha riconosciuto che "il miglioramento della formazione professionale della classe forense è fonte di potenziali positive ricadute sulla funzionalità complessiva dell'amministrazione della giustizia";

f) Che il Consiglio dell'Ordine di Modena ed il Tribunale ordinario di Reggio Emilia hanno più volte dichiarato la disponibilità a indirizzare ed accogliere i praticanti avvocati in un tirocinio di formazione presso gli uffici giudiziari;

g) Che, tenendo conto delle osservazioni e dei rilievi formulati nelle richiamate delibere del Consiglio Superiore della Magistratura, si possono dunque prospettare - in via sperimentale e riservata ogni miglior disciplina all'esito delle prime esperienze - nuove forme di tirocinio degli avvocati, nell'intento di migliorare sia la loro formazione che la funzionalità dell'amministrazione della giustizia;

h) Che ancora più di recente **l'art 37 quarto comma del DL 98/2011, convertito in legge 15 luglio 2011 n.111** ha stabilito che "in relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo **svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno** del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o **della pratica forense** per l'ammissione all'esame di avvocato.

i) Che il comma 5 del predetto provvedimento legislativo stabilisce che **coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio**, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e che lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

j) Che inoltre si stabilisce che al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario rediga una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4.

k) Che ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione e che il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego.
l) Che è possibile che alle convenzioni previste dal comma 4 aderiscano terzi finanziatori con la messa a disposizione di borse di studio per i tirocinanti, secondo le specifiche norme di adesione che verranno concordate con gli originari stipulanti.

Tutto ciò premesso, si conviene:

ART. 1

I praticanti avvocati, dopo l'iscrizione nel registro dei praticanti, sono ammessi a espletare il tirocinio, per il periodo di dieci mesi/un anno, prestando la loro attività presso le sezioni civili ordinarie, la sezione penale e le sezioni lavoro del Tribunale ordinario di Reggio Emilia.

Il tirocinante assegnato alla prima sezione non potrà affrontare la materia famiglia e minori.

Tale tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato.

Nella fase transitoria i praticanti che abbiano svolto in precedenza attività presso le scuole di specializzazione alla professione forense, potranno essere ammessi al tirocinio in tribunale per un tempo pari alla metà del residuo tempo di pratica necessaria per conseguire il certificato di abilitazione.

Fino al superamento dell'esame di abilitazione, i praticanti avvocati che hanno conseguito il certificato di eseguita pratica, potranno continuare a svolgere tirocinio in tribunale per un ulteriore periodo non superiore all'anno, alle stesse condizioni stabilite negli articoli seguenti, in quanto compatibili.

ART. 2

Il praticante avvocato che intende svolgere un tirocinio di formazione presso detti uffici giudiziari deve farne domanda al Consiglio dell'Ordine, indicando i dati personali e gli studi compiuti.

ART. 3

Il Consiglio dell'Ordine decide sull'ammissibilità della domanda con un semplice giudizio conclusivo che valuta l'attitudine del richiedente.

Il Consiglio dell'Ordine in sede istruttoria può sentire personalmente il praticante, nonché raccogliere ogni informazione utile.

ART. 4

Individuate le domande ammissibili, il Consiglio dell'Ordine proporrà i nominativi dei praticanti prescelti al Presidente del Tribunale.
Viene istituita una Commissione composta dal Presidente del Tribunale dal Presidente di Sezione e alternativamente da uno dei coordinatori dei gruppi di lavoro (dibattimento, GIP, lavoro) la

quale sottoporrà ad un colloquio i candidati individuati dal Consiglio dell'Ordine e delibererà in ordine alla ammissione degli stessi al progetto.
La Commissione affida ciascun praticante ad un magistrato dell' ufficio giudiziario, che abbia espresso la propria disponibilità in proposito.
I praticanti che svolgono contemporaneamente il tirocinio presso gli uffici giudiziari non possono superare il numero complessivo di dieci.
Ciascun magistrato non può essere assegnatario di più di un tirocinante per volta.

ART. 5

Per ciascun avvocato praticante presso un ufficio giudiziario viene predisposto un progetto formativo e di orientamento che prevede:

l'indicazione di un avvocato tutore designato dal Consiglio dell'Ordine, quale riferimento didattico-organizzativo e destinatario della relazione sul tirocinio da redigersi al termine del periodo previsto; l'indicazione del magistrato affidatario e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'ufficio giudiziario;

l'estremo identificativo delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile che saranno stipulate dal Consiglio dell'Ordine.

ART. 6

Il Consiglio dell'Ordine assicura il praticante avvocato contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'ufficio giudiziario ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine si impegna a far pervenire alla Regione o alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, copia della convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

ART. 7

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il praticante avvocato è tenuto a:
- svolgere sotto la guida ed il controllo del magistrato affidatario le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, con diligenza, correttezza e lealtà;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- mantenere il segreto professionale per quanto conosciuto in ragione del tirocinio, con obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale.

ART. 8

Il praticante sarà tenuto ad assistere al numero di udienze pubbliche previste dal regolamento per la pratica forense e, al termine del periodo di tirocinio, a presentare una relazione nel libretto di pratica forense per l'approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

L'ammissione al tirocinio presso un ufficio giudiziario sospende, per tutta la durata del tirocinio, l'eventuale abilitazione al patrocinio.

I tirocinanti hanno accesso ai soli fascicoli processuali loro specificamente sottoposti dal magistrato affidatario, partecipano alle udienze pubbliche (salvi i casi indicati dall'art. 128 c.p.c.) e, solo con il consenso delle parti e dei procuratori presenti, alle udienze camerali, di trattazione ed istruttorie, mentre non possono partecipare alle camere di consiglio.

In ogni caso, non possono essere destinati al mero disbrigo di attività di cancelleria o di carattere amministrativo.

Al termine del tirocinio, il magistrato affidatario redigerà una sintetica relazione del lavoro svolto dal praticante avvocato.

Art. 10

Al tirocinio si applicheranno le disposizioni contenute nella risoluzione 22 febbraio 2012 del Consiglio Superiore della Magistratura (Risoluzione in tema di convenzioni tra uffici giudiziari, università, ordini forensi ed altri enti) "Criteri per l'applicazione della disciplina di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 37 della l. 111 del 2011", confermative di precedenti circolari, che detta i seguenti principi:

1. Il tirocinio nei tribunali è attività di formazione professionale e sostituisce, ad ogni effetto, ogni altra attività del corso, nel senso che ha validità giuridica e deve essere svolta a tempo pieno.

2. **L'oggetto dell'attività è quello di " assistere e coadiuvare i magistrati che ne fanno richiesta, anche con compiti di studio". Il regime giuridico ed economico è quello dell'art.15 del t.u. degli impiegati civili dello Stato, anche se non si costituisce alcun rapporto pubblico impiego. Il periodo di "frequenza" e " formazione" deve essere attestato da una relazione finale del magistrato affidatario, designato dal capo dell'ufficio, avente ad oggetto "l'attività, che presuppone la frequenza" e la "formazione acquisita**" .

3. Oggetto dell'attività è altresì lo svolgimento di tutte quelle attività di formazione che si prefiggano di far acquisire le capacità di gestire i processi, di acquisire le chiavi di accesso alle soluzioni; in particolare - e a mero titolo esemplificativo - **partecipazione alle udienze pubbliche**, assistenza nella **preparazione ed emissione dei provvedimenti**, **ricerche giurisprudenziali e dottrinali, formazione ed aggiornamento dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi**, cura delle banche dati e dei supporti informativi, **formazione e gestione informatica del fascicolo e dell'udienza, eventuale collaborazione con la cancelleria,** svolgendo le funzioni di **collegamento tra il giudice e la cancelleria con riguardo alla verifica del contenuto del fascicolo**, alla sua completezza e al suo ordine e alla disponibilità dello stesso da parte del magistrato. Attività di preparazione dell'udienza, che consistono: a) nella verifica che la cancelleria abbia trasmesso tutti i fascicoli delle udienze della settimana; b) nel riordino e verifica della completezza degli atti del fascicolo di ufficio (verbali delle udienze, originali dei provvedimenti depositati fuori udienza, copie per l'ufficio degli scritti difensivi delle parti, originali delle relazioni e notule dei Consulenti o altri ausiliari del giudice, etc.); c) preparazione delle udienze con il magistrato, studiando i fascicoli e relazionando sul contenuto della controversia; d) preparazione, all'esito della discussione con il giudice, della **scheda del procedimento in cui è sintetizzato il contenuto del contraddittorio e sono messi a fuoco in modo sistematico le questioni preliminari e i nodi in fatto e in diritto che la causa pone**; e) collaborazione nello spostamento della 1° udienza di comparizione delle cause di nuova assegnazione e verifica della competenza tabellare del magistrato.

4. **Attività in udienza**. Assistenza e ascolto della trattazione, istruzione e discussione delle cause; individuazione di problematiche e di questioni dubbie da sottoporre al magistrato nella fase successiva.

5. **Attività successive all'udienza** e di collaborazione alla formazione dei provvedimenti consistenti in: a) dopo averne discusso con il giudice ed aver con lui individuato lo schema dei

provvedimenti interlocutori (ordinanze istruttorie, cautelari) o della sentenza (in prevalenza quelle più semplici e ripetitive come le sentenze contestuali in controversie in opposizione a decreto ingiuntivo), **mediante redazione di una bozza dello svolgimento del processo e/o dei motivi della decisione che viene poi rivista e corretta con l'affidatario**; b) studio **e discussione con il giudice delle controversie più semplici**; preparazione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione; preparazione della scheda del processo; partecipazione alla discussione avanti al collegio di dette controversie; c) **verifica della documentazione allegata ai ricorsi per decreto ingiuntivo,** relazionando al magistrato sulla sussistenza di eventuali motivi di sospensione (carenza di legittimazione attiva; irregolarità della procura; legittimità tasso degli interessi richiesti, ecc.); compresi quelli telematici, per i quali il tirocinante provvede altresì a "scaricare" il fascicolo con i relativi documenti sulla consolle del magistrato; d**) intestazione delle sentenze**.

6. Attività di ricerca e studio consistenti nello specifico in: a) ricerche – anche a mezzo dei supporti informatici a disposizione dell'ufficio – di giurisprudenza o dottrina funzionali alla risoluzione dei singoli casi; b) approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti e/o particolarmente complesse, redazione di sintesi della posizione di dottrina e giurisprudenza; c) collaborazione nella gestione ed aggiornamento dell'archivio di dottrina e giurisprudenza personale del magistrato.

ART. 9

Il tirocinio di formazione potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Presidente del Tribunale ovvero dal Presidente del Consiglio dell'Ordine:

- per il venir meno del rapporto fiduciario tra il magistrato affidatario ed il tirocinante;
- per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante ovvero per la sua verificata inidoneità;
-per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario.

ART. 10

Il tirocinio di formazione e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'Amministrazione della giustizia.

ART. 11

Nei procedimenti svoltisi dinanzi al magistrato affidatario durante il loro tirocinio, i praticanti non possono, neppure nelle fasi successive della causa, rappresentare o difendere le parti od assumere qualsiasi incarico professionale.

ART. 12

Gli oneri economici relativi alle assicurazioni, alle concessioni di borse di studio e alle dotazioni tecniche necessarie verranno potranno essere sostenute da eventuali terzi finanziatori che aderiranno alla Convenzione.

Il Presidente del tribunale di Reggio Emilia

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena

ALLEGATO 3

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

AVVISO

In riferimento alla Convenzione n° 21972 del 28/11/2011 **ai sensi dell'Articolo 37/4 e 5 comma del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito in L. 15.7.2011 n. 111** per la formazione professionale negli uffici giudiziari TRA Corte d'Appello di Napoli e Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II**, SI COMUNICA CHE E' AVVIATA UNA PROCEDURA DI SELEZIONE PER N. 15 ALLIEVI DEL I ANNO DI CORSO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**. LA DOMANDA, COME DA MODELLO ALLEGATO ALLA PRESENTE COMUNICAZIONE, DOVRA' PERVENIRE PRESSO LA SEDE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE SITA IN VIA NUOVA MARINA 33 (3° PIANO), ENTRO LE 11,00 DI VENERDI 9 DICEMBRE 2011, CORREDATA DEL CERTIFICATO DI LAUREA STORICO.

LA SEGRETERIA DIDATTICA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI

FEDERICO II

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

Anno Accademico 2011/2012

Istanza di partecipazione alla selezione di n. 15 allievi del I anno di corso per la formazione professionale negli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37 co. 4 e 5 del D.L. 98/2011 convertito nella L. 111/2011

(Convenzione stipulata in data 28/11/2011 - n. 21972)

Tirocinante_____ __nato/a_ _____ il _____

Residente in _____Via _____ n. _____

Tel. _____ Cell _____

Codice Fiscale _____ , Allievo/a del primo anno di corso della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

Soggetto Ospitante: Corte di Appello di Napoli

Codice Fiscale Azienda 80016480636

Sede del tirocinio: CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA – CENTRO DIREZIONALE – NAPOLI

Tempi di accesso ai locali aziendali: ore 9,00/19,00

Periodo di Formazione : dal 14 dicembre 2011 al 13 dicembre 2012

Struttura di attuazione per la formazione professionale

Magistrato di riferimento per la formazione: dr.ssa Rosa Pezzullo

Polizze assicurative:

Infortuni sul lavoro INAIL - Gestione per conto dello Stato

Polizza assicurativa per responsabilità civile n. _0472.0700509.66 e n. 0472.0700597.43_Compagnia _FONDIARIA SAI_____,

Obiettivi e modalità della formazione

La formazione è diretta a far acquisire agli specializzandi specifiche competenze in relazione allo svolgimento della attività giurisdizionale nel settore civile. I tirocinanti saranno impegnati presso gli uffici giudiziari civili della Corte di Appello, coordinati ed assistiti per tutta la durata del tirocinio da un magistrato di riferimento.

Le attività si svolgeranno prevalentemente secondo il seguente percorso:

♦ incontro del magistrato designato, introduzione all'organizzazione del lavoro giurisdizionale;

♦ assistenza e collaborazione ai Consiglieri che ne avranno fatto richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio **(studio ed esame delle principali questioni di diritto, processuali e sostanziali, emerse nel corso dell'udienza ed illustrate dal magistrato designato, compatibilmente con lo svolgimento dell'udienza; valutazione dell'iter processuale e delle questioni di diritto)**; ai dottori ammessi alla formazione si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.;

♦ I dottori, per la formazione professionale oggetto della presente convenzione, assicureranno la **presenza quotidiana presso gli uffici giudiziari - dal lunedì al venerdì** – con le modalità specificamente concordate con il Consigliere affidatario e saranno tenuti allo svolgimento delle attività a ciascuno di essi assegnate dal magistrato.

♦ **Al termine del periodo di formazione il Consigliere affidatario redigerà una relazione sull'attività' e sulla formazione professionale acquisita dal singolo praticante**, che verrà immediatamente trasmessa alla Struttura di attuazione per la formazione professionale, anche a mezzo posta elettronica. Tale Struttura provvederà a raccogliere e trasmettere le relazioni alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali.

Obblighi del tirocinante:

- seguire le indicazioni dei magistrati di riferimento ai quali rivolgersi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- attenersi ai vincoli di segretezza e riservatezza per quanto attiene ai servizi offerti o potenziali, ai processi operativi, ai dati, informazioni o conoscenze e, comunque, alle notizie relative ad ogni altra attività o caratteristica delle specifiche strutture ospitanti di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.

Lo svolgimento delle attività' formative che avrà la durata di un anno a partire dal 14 dicembre 2011 sostituisce ogni altra attività' del primo anno del corso di specializzazione per le professioni legali . Nel caso in cui gli ammessi alla formazione dovessero assentarsi ingiustificatamente dagli uffici della Corte d'Appello per un periodo superiore a quindici giorni i Consiglieri affidatari comunicheranno alla Struttura per l'attuazione della convenzione di cui al successivo art. 5 tale violazione. Il predetto comportamento determinerà automaticamente la decadenza dal beneficio della sostituzione delle attività del primo anno del corso di specializzazione per le professioni legali

L'attività di formazione determina incompatibilità dello studio legale di eventuale appartenenza del tirocinante rispetto al giudice (o alla sezione) presso il quale si svolge la formazione.

Data, _____

Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante

_____

ALLEGATO 4

CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PRESSO GLI UFFICI DEL TRIBUNALE DI SIENA DEI FREQUENTANTI LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DI SIENA E DEI PRATICANTI AVVOCATI AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.L. 6 LUGLIO 2011 N. 98

= ° =

L'anno 2011 e questo dì 9 del mese di novembre, in Siena, tra
l'**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA,** in persona del Rettore Prof. Angelo Riccaboni,
l'**ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI SIENA**, in persona del Presidente Avv. Antonio Cottini,

e

il **TRIBUNALE DI SIENA**, in persona del Presidente Dott. Stefano Benini,

premesso:

- che l'art. 37, commi 4 e 5, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111 prevede quanto segue: «*omissis* 4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. 5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. È in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori»;
- che il Presidente del Tribunale di Siena (d'ora in avanti semplicemente Tribunale), con propria nota prot. 1006 in data 8 agosto 2011 ha chiesto al Preside della Facoltà di Giurisprudenza, al Direttore della Scuola di Specializzazione per le professioni legali e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena di fare conoscere la disponibilità in rapporto ai tirocini da effettuare presso il Tribunale;
- che il Preside della Facoltà di Giurisprudenza, con nota dello stesso 8 agosto 2011, ha manifestato la disponibilità ad approfondire la praticabilità di un'iniziativa giudicata di alto interesse formativo;
- che anche il Direttore della Scuola di Specializzazione per le professioni legali di Siena (d'ora in avanti semplicemente Scuola) ha prontamente manifestato vivo interesse alla stipula della predetta convenzione, in quanto è obiettivo della Scuola predisporre le migliori occasioni formative per i propri frequentanti, offrendo loro la possibilità di stages e tirocini presso gli uffici giudiziari in modo da conseguire una preparazione completa ed arricchita anche attraverso l'affiancamento dei magistrati nello studio dei casi e dei relativi fascicoli, nella partecipazione alle udienze, nella redazione degli atti;
- che lo stesso Direttore della Scuola di Specializzazione per le professioni legali di Siena, anche all'esito di quanto emerso in seno al Direttivo delle Scuole di Specializzazione riunitosi a Roma il 23 settembre 2011, ha altresì manifestato la necessità di assicurare il raccordo tra l'attività svolta dagli specializzandi presso gli uffici giudiziari e le finalità istituzionali e l'organizzazione della Scuola;
- che il Consiglio direttivo della Scuola, con delibera in data 6 ottobre 2011, ha dato mandato al Direttore di redigere la convenzione in questione, che è stata riveduta ed adeguata di concerto con il Presidente del Tribunale;

- che analogo interesse è stato manifestato dall'Ordine degli Avvocati di Siena, che all'adunanza del 11 ottobre 2011 ha deliberato di approfondire la possibilità di destinare alcuni praticanti avvocati alle finalità di cui al suddetto decreto legge n. 98/2011;
- visto il parere favorevole del Consiglio giudiziario
Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi del citato art. 37 del d.l. n. 98/2011, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Titolo I – Scuola di specializzazione per le professioni legali

Art. 2
Gli iscritti al primo anno della Scuola possono fare richiesta di svolgere il primo anno di frequenza della Scuola presso il Tribunale di Siena, secondo le modalità previste dall'art. 37, commi 4 e 5, del d.l. n. 98/2011 e quanto stabilito dalla presente convenzione.

Art. 3
La domanda di cui all'art. 2 deve essere spedita (anche a mezzo fax o mail) o presentata entro 15 giorni dall'iscrizione nella Scuola, e comunque prima dell'inizio delle lezioni programmate per il I° anno accademico della stessa, alla Segreteria della Scuola presso il Centro Servizi della Facoltà/Dipartimento di Giurisprudenza, in Siena - Via Mattioli n. 10. Alla domanda deve essere allegato un curriculum dello specializzando e un progetto formativo che rechi, anche in forma sommaria, l'enunciazione degli obiettivi perseguiti, nonché l'attestazione dell'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 10.

Art. 4
Le domande pervenute nei termini sono valutate dal Consiglio direttivo della Scuola, o, in casi d'urgenza e salva ratifica del Consiglio, dal Direttore della Scuola, il quale redige una graduatoria di merito, sulla base del punteggio conseguito nel concorso per l'ammissione alla Scuola.
I candidati ritenuti idonei sono ammessi a un colloquio, con il Direttore della Scuola, o un suo delegato volto a verificare le motivazioni personali, con particolare attenzione all'inesistenza di eventuali cause di incompatibilità (es. per essere inserito come praticante in uno studio professionale che patrocina controversie innanzi al Giudice e/o la Sezione di possibile destinazione), l'adeguatezza del profilo culturale rispetto ai dichiarati obiettivi formativi, il livello di conoscenza del funzionamento dell'Ufficio giudiziario di destinazione, con particolare riguardo ai profili processuali dell'attività giurisdizionale ivi svolta.
All'esito del colloquio sono individuati gli specializzandi ammessi alla formazione professionale, ai quali il Consiglio direttivo della Scuola attribuisce un Tutor di riferimento, incaricato di seguirne la formazione professionale presso il Tribunale.

Titolo II – Praticanti Avvocati

Art. 5
I praticanti Avvocati che intendono svolgere il primo anno di pratica forense presso il Tribunale possono farne richiesta, secondo le modalità previste dall'art. 37, commi 4 e 5, del d.l. n. 98/2011 e quanto stabilito dalla presente convenzione, con domanda di iscrizione al registro dei praticanti nella quale dichiarano di avvalersi di tale facoltà dichiarando espressamente di voler sostituire il primo anno di pratica presso un Avvocato con la pratica presso il Tribunale.

Art. 6

La domanda di cui all'art. 5 deve essere presentata entro il 30 ottobre di ogni anno presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena, in allegato alla domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati.

Art. 7
Le domande pervenute nei termini sono valutate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il quale redige una graduatoria di merito, sulla base del punteggio di laurea. A parità di punteggio sarà preferito il candidato di più giovane età, tenuto anche conto del corso di studio.
Il Consiglio ammetterà i candidati in graduatoria dopo un colloquio, volto a verificare le motivazioni dei candidati, con particolare attenzione all'inesistenza di eventuali cause di incompatibilità, l'adeguatezza del profilo culturale rispetto ai dichiarati obiettivi formativi, il livello di conoscenza del funzionamento dell'Ufficio giudiziario di destinazione, con particolare riguardo ai profili processuali dell'attività giurisdizionale ivi svolta.
Il colloquio si terrà alla presenza di Consiglieri delegati dal Consiglio dell'Ordine.
All'esito del colloquio sono individuati i praticanti ammessi alla formazione professionale.
Il Consiglio si riserva comunque di verificare costantemente l'andamento del tirocinio e di prendere le conseguenti determinazioni.

Titolo III - Disposizioni comuni

Art. 8
Coloro che sono ammessi alla formazione professionale presso il Tribunale assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività.
In particolare, secondo modalità in concreto definite dal Presidente del Tribunale e concordate con il Magistrato di riferimento, gli specializzandi e i praticanti avvocati sono abilitati al compimento delle seguenti attività:

- gestione dell'agenda del Giudice;
- studio e risoluzione delle problematiche dei casi affrontati, anche attraverso le ricerche dottrinali e giurisprudenziali ritenute necessarie dal Giudice, compilando una scheda sulle principali questioni affrontate;
- partecipazione alle udienze, ivi incluse le eventuali successive camere di consiglio;
- compimento di attività di cancelleria propedeutiche all'attività del Giudice;
- redazione di bozze di ordinanze, sentenze e altri atti di competenza del Giudice.

Art. 9
Ai fini di cui all'art. 5 e per assicurare il funzionamento dell'Ufficio del Giudice, il Presidente del Tribunale, sentiti i tutors di riferimento, assegna gli specializzandi e i praticanti avvocati ammessi alla formazione professionale presso il Tribunale per i primi 4 mesi ai singoli Giudici richiedenti, assicurando una rotazione nella trattazione degli affari civili e penali, e per i successivi 8 mesi ad un solo Giudice per un tirocinio mirato, secondo le esigenze dell'Ufficio e tenendo conto degli interessi manifestati dal tirocinante.
Ciascun Giudice sarà assegnatario esclusivo di uno specializzando o praticante avvocato ed attribuirà a ciascuno i compiti da svolgere presso l'Ufficio di cui è responsabile.
L'Ufficio del Giudice è organizzato autonomamente da ciascun Magistrato, nell'ambito delle direttive di carattere generale impartite dal Presidente del Tribunale.

Art. 10
Coloro che sono ammessi alla formazione professionale presso il Tribunale non possono fare pratica professionale presso studi legali che patrocinano controversie presso il Tribunale, né assumere alcun incarico professionale.

Art. 11
Gli specializzandi e i praticanti avvocati ammessi alla formazione professionale presso il Tribunale hanno l'obbligo del segreto per quanto conosciuto in ragione delle attività da essi compiute. Agli stessi si applica l'art. 15 (segreto d'ufficio) del T.U. sugli impiegati civili dello Stato di cui al D.P.R. n. 3 del 1957.

Art. 12
Lo svolgimento delle attività previste nell'art. 8 sostituisce ogni altra attività del primo anno della Scuola o del primo anno di pratica forense.
E' comunque consentito allo specializzando che sia interessato di partecipare alle lezioni ed esercitazioni programmate dalla Scuola.
Il Tutor di riferimento della Scuola, in collaborazione con i tutors delle varie discipline, avrà cura di tenere informato lo specializzando sui temi trattati e sulle esercitazioni svolte nella Scuola, mettendo a disposizione del medesimo i relativi materiali informativi.

Art. 13
Il periodo di formazione professionale presso il Tribunale potrà essere interrotto per i seguenti gravi motivi: scarso rendimento dello specializzando o del praticante avvocato, rivelazione del segreto d'ufficio, compimento di atti contrari ai propri doveri. La decisione viene assunta dal Presidente del Tribunale, su proposta del Giudice assegnatario o su segnalazione del Presidente dell'Ordine degli Avvocati, sentito il Direttore della Scuola o il Presidente dell'Ordine degli Avvocati.
Nell'ipotesi di cui al comma che precede, lo specializzando è tenuto a frequentare la parte residua delle lezioni e esercitazioni programmate dalla Scuola per l'anno accademico in corso e deve sostenere, al pari degli altri specializzandi del medesimo corso, l'esame di passaggio al secondo anno della Scuola. Il praticante avvocato è tenuto a proseguire la pratica presso lo studio di un avvocato dandone comunicazione al Consiglio dell'Ordine.

Art. 14
Al compimento dei primi sei mesi di formazione professionale, ciascun specializzando e praticante avvocato è tenuto a presentare una relazione riassuntiva degli Uffici frequentati e delle attività compiute. Detta relazione viene validata dal Giudice assegnatario e dal tutor della Scuola, o dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, e costituisce elemento per la valutazione finale o per l'attestazione del semestre di pratica forense.
Un mese prima del compimento del tirocinio, ciascun specializzando e praticante avvocato è tenuto a presentare una relazione finale sulle attività compiute, i casi trattati e gli studi effettuati, che sarà valutata ai fini di cui all'art. 15. Per i praticanti avvocati tale relazione, che come la precedente, va depositata presso il Consiglio dell'Ordine per essere allegata al libretto di pratica, vale anche come relazione ai fini dell'attestazione del secondo semestre.

Art. 15
Al termine del periodo di formazione i Magistrati che sono stati assistiti e coadiuvati dallo specializzando o dal praticante avvocato redigono una relazione sull'attività da questi compiuta che dia motivatamente atto della formazione professionale acquisita. Tale relazione è trasmessa al al Consiglio direttivo della Scuola o al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Art. 16
Chi ha portato a compimento il periodo di formazione professionale di cui alla presente convenzione è ammesso a frequentare il secondo anno della Scuola o il secondo anno di pratica forense, all'esito di un giudizio finale, che tenga conto delle relazioni periodiche di cui all'art. 14 e di quella finale di cui all'art. 15, e che sia formulato, rispettiva,ente, dal Consiglio dell'Ordine e dal

Consiglio direttivo della Scuola, all'esito di un colloquio da sostenere, per i praticanti avvocati, con due avvocati designati dal primo, e per gli specializzandi, con un delegato del secondo.

Art. 17
A coloro che sono ammessi alla formazione professionale presso il Tribunale ai sensi della presente convenzione non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. In particolare, è escluso il trattamento economico stabilito dalla "Carta dei tirocini" di cui alla delibera della Giunta Regionale Toscana n. 339 del 9 maggio 2011, trattandosi, come la stessa delibera chiarisce, di tirocini promossi da istituzioni all'interno di un percorso formale di istruzione o formazione, la cui finalità non è di favorire direttamente l'inserimento lavorativo.
Il rapporto di cui alla presente convenzione non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego.

Art. 18
L'Università degli Studi di Siena assicura lo specializzando tirocinante presso il Tribunale contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente sul lavoro, il Presidente del Tribunale si impegna a segnalare tempestivamente l'evento, entro i termini previsti dalla vigente normativa, agli istituti di assicurazione (facendo menzione del numero di polizza sottoscritta dall'Università) e all'Università. Riguardo ai praticanti avvocati, si intende che qualsiasi evento dovesse incorrere nella frequentazione del palazzo di giustizia, esso rientra nei rischi inerenti la professione legale.

Art. 19
La presente convenzione ha durata annuale dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salva la possibilità di disdetta scritta di una delle parte contraenti da comunicare all'altra con preavviso di sei mesi prima della scadenza mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RETTORE

Il Presidente
Avv. Antonio Cottini

IL PRESIDENTE
Dr. Stefano Benini

ALLEGATO 5

Tribunale ordinario di Milano

ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

LA COMMISSIONE MISTA
PER IL TIROCINIO DEI PRATICANTI AVVOCATI
PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI CIVILI
DEL TRIBUNALE DI MILANO

Vista la **Convenzione** per la formazione e l'orientamento dei praticanti avvocati stipulata il 20 marzo 2007 tra il Presidente della Corte d'Appello di Milano, il Presidente del Tribunale ordinario di Milano e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, la quale prevedeva che i praticanti avvocati con almeno sei mesi di iscrizione al registro dei praticanti avvocati, che ne facciano domanda, sono ammessi, previa valutazione della loro attitudine, ad espletare il tirocinio, per il periodo di un anno, presso le sezioni civili ordinarie e le sezioni lavoro della Corte d'Appello e del Tribunale ordinario di Milano;
Vista la **deliberazione adottata il 19 luglio 2007 dal Consiglio Superiore della Magistratura**, che, approvando la detta Convenzione, rileva la necessità di un sistema di selezione degli aspiranti, da abbinare successivamente ai magistrati che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere il compito di affidatari;
Vista la opportunità e possibilità di formare l'Ufficio del Giudice con la partecipazione di più praticanti avvocati ammessi al tirocinio;
Considerato che tale progetto prevede l'assegnazione di due praticanti avvocati per ogni magistrato individuato, con allo stato un numero massimo di 17 ;
Rilevato che le borse di studio erogate dalla Fondazione Forense sono possibili grazie alla Donazione in danaro effettuata dagli eredi Gualdoni in memoria dell'avv. Eligio Gualdoni, figura a cui auspichiamo i nuovi avvocati si ispirino.

INFORMA

I praticanti iscritti all'apposito registro dei praticanti avvocati presso il Consiglio dell'Ordine di Milano che per l'anno 2011 (aprile 2011 – marzo 2012) sono a disposizione n. 34 posti per lo svolgimento del tirocinio (equiparato, ai fini dell'ammissione all'esame di avvocato, alla pratica presso uno studio legale) presso i Giudici delle sezioni civili ordinarie, delle sezioni lavoro del Tribunale ordinario di Milano, finalizzato alla sperimentazione dell'Ufficio del Giudice sulla base del progetto sopra menzionato.

*

Al tirocinio presso i predetti Uffici si accede, a domanda, a seguito di selezione per titoli e colloquio con una Commissione mista la cui composizione verrà determinata concordemente dal Tribunale di Milano e dall'Ordine degli Avvocati.

Pertanto

INVITA

Gli interessati a presentare la domanda presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, entro **il termine perentorio del 15 marzo 2011** su apposito modulo (da ritirarsi presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, oppure scaricabile

dal sito internet www.ordineavvocatimilano.it o www.tribunale.milano.it), accompagnate dai seguenti allegati:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione con l'indicazione:
- dell'Università e della data in cui è stata conseguita la laurea in Giurisprudenza;
- della data di immatricolazione al corso di laurea;
- degli esami sostenuti;
- della media curricolare e del voto di laurea;
- della data di iscrizione nel registro dei praticanti avvocati.

b) fotocopia fronte-retro di un valido documento di identità;
c) dichiarazione con cui si impegnano, in caso di ammissione al tirocinio presso gli uffici giudiziari e per tutto il relativo periodo, a non svolgere alcuna altra attività professionale o di lavoro retribuito.
d) dichiarazione di non avere mai subito ad oggi condanne penali: "sentenze di condanna anche con concessione dei benefici di legge; patteggiamenti ex art.444 coo; decreto penale di condanna, sentenza con benefici di legge"; e di non avere carichi pendenti e di essere nel pieno godimento dei diritti civili.

Sono ammessi alla selezione coloro i quali abbiano conseguito la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del M.I.U.R. n. 509/1999 e successive modificazioni e che abbiano già svolto, alla data del **15 marzo 2011**, almeno sei mesi di pratica legale presso lo studio di un avvocato.

*

Ai fini dell'**ammissione al colloquio**, costituiscono requisiti preferenziali:

a) l'aver conseguito la laurea in non più di 7 anni accademici nel caso di laureati secondo l'ordinamento didattico adottato ai sensi del regolamento di cui al d.m. 509/99 e successive modificazioni;
b) l'avere riportato il voto di laurea magistrale non inferiore a **100.**

Gli aspiranti in possesso dei suddetti requisiti e che supereranno il colloquio di idoneità verranno assegnati ad un magistrato affidatario, scelto tra quelli che abbiano dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico ed individuati dalla Presidenza del Tribunale, presso il cui ufficio svolgeranno la pratica legale per il periodo di un anno, secondo quanto previsto nella Convenzione stipulata il 20 marzo 2007 tra il Presidente della Corte d'Appello di Milano, il Presidente del Tribunale ordinario di Milano e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano (collaborando nell'attività dell'ufficio giudiziario come sotto indicato).
Nel caso in cui gli idonei riconosciuti all'esito del colloquio superino il numero dei posti disponibili nella selezione, si privilegeranno i candidati prescelti dalla Commissione, sulla base dell'esito del colloquio. A parità di ogni altra valutazione verranno prescelti coloro che hanno conseguito miglior voto di laurea nel minor tempo, con miglior media curricolare.

A ciascuno dei praticanti avvocati ammessi alla pratica legale presso gli uffici giudiziari di cui sopra verrà **assegnata, da parte della Fondazione Forense di Milano, dell'Associazione Bancaria Italiana e della Associazione Culturale "Prospera" una borsa di studio dell'importo**

complessivo di € 8.000,00 = lorde, da pagarsi in rate trimestrali posticipate, previa valutazione del regolare e continuativo svolgimento della pratica stessa.
I magistrati partecipanti all'iniziativa si impegnano a depositare entro i 15 gg. successivi al termine di ogni trimestre, relazione sull'attività svolta dal praticante.
Verrà inoltre riconosciuta:
- la facoltà di partecipare gratuitamente ai corsi organizzati dalla scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Milano nell'anno di tirocinio;
- la facoltà di partecipare gratuitamente ai corsi organizzati della Formazione decentrata del Consiglio Superiore della Magistratura;
- la possibilità di beneficiare di uno sconto del 30% sull'acquisto di pubblicazioni in base ad apposita convenzione stipulata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano con la casa editrice Giuffrè e di ritirare gratuitamente, presso la stessa casa editrice (Ag. di via Larga), il codice civile e penale della collana "Percorsi";
- la possibilità di mantenere per l'anno di tirocinio – nonostante la sospensione dell'abilitazione – la posizione contributiva senza alcuna interruzione e senza ulteriore esborso.

I praticanti avvocati prescelti si impegnano ad osservare le prescrizioni contenute nella Convenzione per la formazione e l'orientamento dei praticanti avvocati del 20 marzo 2007 ed in particolare agli obblighi contenuti negli art. 7 e 8 (obbligo di riservatezza e riserbo e di segreto professionale, partecipazione all'attività dell'ufficio e alle udienze, con esclusione delle camere di consiglio).

*

Attività cui possono collaborare i praticanti avvocati in tirocinio presso gli Uffici Giudiziari di Milano

1. ATTIVITA' PREPARATORIE DELL' UDIENZA

a) verifica che la cancelleria abbia trasmesso tutti i fascicoli delle udienze della settimana;
b) riordino e verifica della completezza degli atti del fascicolo di ufficio (verbali delle udienze, originali dei provvedimenti depositati fuori udienza, copie per l'ufficio degli scritti difensivi delle parti, originali delle relazioni e notule dei Consulenti o altri ausiliari del giudice, etc.);
c) preparazione delle udienze con il magistrato, studiando i fascicoli e relazionando sul contenuto della controversia;
d) preparazione, all'esito della discussione con il giudice, della scheda del procedimento in cui è sintetizzato il contenuto del contraddittorio e sono messi a fuoco in modo schematico le questioni preliminari e i nodi in fatto e in dritto che la causa pone
e) collaborazione nello spostamento della 1° udienza di comparizione delle cause di nuova assegnazione e verifica della competenza tabellare del magistrato
f) in appello, studio del fascicolo e preparazione dello schema della relazione orale per la camera di consiglio.

2. ATTIVITA' IN UDIENZA

a) scrittura del verbale di udienza sotto dettatura del giudice anche su supporto informatico, servendosi della *consolle* del magistrato se affidati a magistrati che dispongono del relativo software.

3. ATTIVITA' SUCCESSIVA ALL' UDIENZA

a) aggiornamento, all'esito della discussione con il giudice, della scheda del procedimento.

4. COLLABORAZIONE NELLA FORMAZIONE
DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

a) dopo averne discusso con il giudice ed aver con lui individuato lo schema dei provvedimenti interlocutori (ordinanze istruttorie, cautelari) o della sentenza (in prevalenza quelle più semplici e ripetitive come le sentenze contestuali in controversie di opposizione a decreto ingiuntivo) redige una bozza dello svolgimento del processo e/o dei motivi della decisione che dovrà essere poi rivista e corretta con l'affidatario;
b) studio e discussione con il giudice delle controversie più semplici; preparazione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione; preparazione della scheda di cui al punto 1.d; partecipazione alla discussione avanti al collegio di dette controversie.
c) verifica della documentazione allegata ai ricorsi per decreto ingiuntivo, relazionando al magistrato sulla sussistenza di eventuali motivi di sospensione (carenza di legittimazione attiva; irregolarità della procura; legittimità tasso degli interessi richiesti ecc.); compresi quelli telematici, per i quali il tirocinante provvede altresì a "scaricare" il fascicolo con i relativi documenti sulla *consolle* del magistrato.
d) intestazione delle sentenze

5. ATTIVITÀ DI STUDIO E APPROFONDIMENTO

a) ricerche - anche a mezzo dei supporti informatici a disposizione dell'ufficio - di giurisprudenza o dottrina funzionali alla risoluzioni dei singoli casi;
b) approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti e/ o particolarmente complesse, redazione di sintesi della posizione della dottrina e giurisprudenza;
c) collaborazione nella gestione ed aggiornamento dell'archivio di dottrina e giurisprudenza personale del magistrato.

Il Presidente
del Tribunale
Livia Pomodoro

Il Presidente
dell'Ordine degli Avvocati
Paolo Giuggioli

ALLEGATO 6

SCHEDA RIASSUNTIVA DEL MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI DELLA SEZIONE DI APPARTENENZA DEL GIUDICE DOTT. SPERA

SEZIONE 10^

	MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI								
	CARICO NEL PERIODO			ESAURITI NEL PERIODO					
	Pendenti all'inizio del periodo	Sopravvenuti nel periodo	**Totale Carico del periodo**	Sent. colleg.	Sent. mono.	per riunione	per altra modalità (interrotte e sospese, cancellate)	**Totale esauriti del periodo**	**Pendenti alla fine del periodo**
2007	5138	1692	6830	0	856	0	937	1793	5037
2008	5031	1627	6658	0	760	0	984	1744	4914
2009	4903	1534	6437	0	709	0	1053	1762	4675
2010	4555	1608	6163	0	669	6	827	1502	4661

DURATA MEDIA IN GIORNI			
	definiti con sentenza	definiti con provvedimento diverso dalla sentenza	durata media di tutti i procedimenti civili definiti con sentenza o con altra modalità
2007	1.338	818	1078
2008	1.444	835	1139,5
2009	1.573	788	1180,5
2010	1.532	825	1178,5

SCHEDA RIEPILOGATIVA
DOTT. SPERA

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2011

Tutti i procedimenti pendenti per anno di iscrizione al ruolo

2002	1
2003	10

Attività definitoria del giudice

	definiti con sentenza	durata media in giorni
ANNO 2010	40	1569
1 SEMESTRE	68	1819

2004	23
2005	58
2006	66
2007	106
2008	95
2009	74
2010	14
2011	79
Totale complessivo	**526**

2011		

	definiti altra modalità	durata media in giorni
ANNO 2010	16	1549
1 SEMESTRE 2011	44	1384

Procedimenti pendenti per anno di iscrizione a ruolo

iscritti prima del 31/12/2007	**264**	*di cui in fase decisoria*	154
		di cui in fase istruttoria	110
iscritti dopo il 31/12/2007	**262**	*di cui in fase decisoria*	58
		di cui in fase istruttoria	204
TOTALE	**526**	**TOTALE**	**526**

Tutti i procedimenti pendenti suddivisi tra fase istruttoria e fase decisoria

In fase istruttoria	314	*di cui Procedimenti in stato di in riserva istruttoria*	0
in fase decisoria	212	*di cui Procedimenti in stato di riserva decisoria*	3
TOTALE	**526**		

ALLEGATO 7

PROGETTO "L'UFFICIO DEL GIUDICE"

Scheda degli obiettivi e del programma annuale di lavoro con decorrenza dall' 1.7.2011 (ovvero con decorrenza dal xx) dell'Ufficio del Giudice dr. xx Sez. xx

Sulla base del documento "*Scheda riassuntiva del movimento dei procedimenti*" della Sezione di appartenenza e del singolo giudice (a ciascuno inviata dall'Ufficio Innovazione), il Giudice che partecipa al Progetto compili - eventualmente previa consultazione con il Presidente della propria Sezione - la presente scheda (predisposta dal dr. Damiano Spera).

L'Ufficio è composto da:

Il giudice dr. xx
il tirocinante dr. xx in servizio dal xx
il tirocinante dr. xx in servizio dal xx
lo stagista (studente o laureato) xx, proveniente dall'Università xx

Quanti procedimenti con R.G. ante 31/12/2007 verranno definiti nell'anno della sperimentazione?

Quanti procedimenti con R.G. post 31/12/2007 verranno presumibilmente definiti nell'anno della sperimentazione?

- quelli con R.G. 2008
- quelli con R.G. 2009
- quelli con R.G. 2010

Quanti procedimenti saranno complessivamente definiti nell'anno della sperimentazione?

- Quanti con sentenza?
- quanti con altre modalità? (ove prevedibile, indicandone la percentuale)

Tenuto conto dei procedimenti sopravvenienti, sarà possibile ridurre nell'anno di sperimentazione il numero dei procedimenti complessivamente pendenti ed eventualmente in quale percentuale?

Per quali procedimenti sarà seguita una corsia preferenziale per una più rapida definizione?

Quali prassi si seguiranno nella fase istruttoria, tenendo anche presente l'esigenza di indicare il *calendario del processo*?

Quali prassi si seguiranno nella fase decisoria?

E' possibile prevedere la durata media in tre anni dei procedimenti sopravvenienti?

ALLEGATO 8

PROGETTO "L'UFFICIO DEL GIUDICE"

Scheda degli obiettivi e del programma annuale di lavoro con decorrenza dall' 1.7.2011 dell'Ufficio del Giudice dr. Damiano Spera Sez. X civile

L'Ufficio è composto da:

- Il giudice dr. Damiano Spera
- la tirocinante dott.ssa Carolina Baietta, in servizio dal 20.6.2011
- la tirocinante dott.ssa Chiara Pellegrini, in servizio dal 4.10.2011
- la stagista Giulia Chiara Gelsomino, frequentante il 5° anno dell'Università Bocconi di Milano, in servizio a tempo parziale, dal 26.9.2011 al 27.1.2012

Quanti procedimenti con R.G. ante 31/12/2007 verranno definiti nell'anno della sperimentazione?

Premetto che, nel settembre 2010 (proveniente dalla Sezione V civile), mi è stato assegnato il ruolo istruttorio del dr. Mesiano. Questo ruolo è certamente tra i più gravosi dell'intero Tribunale. Al 30 giugno 2011, infatti, erano pendenti sul ruolo complessivamente n. 526 procedimenti, di cui esattamente la metà (n. 264) iscritti con R.G. anteriore al 31.12.2007.

Tutti i procedimenti anteriori a tale data si distinguono in:

n. 1 con R.G. anno 2002
n. 10 con R.G. anno 2003
n. 23 con R.G. anno 2004
n. 58 con R.G. anno 2005
n. 66 con R.G. anno 2006
n. 106 con R.G. anno 2007
totale n. 264

Ai fini della valutazione dei tempi di smaltimento, si deve tener conto altresì della circostanza che pressoché tutte le cause non sono state trattate da questo G.I., ma istruite dal G.O.T. dott.ssa Silvestro negli anni 2009-2010 e dal collega Mesiano negli anni precedenti.

Io credo che, con l'ausilio delle due tirocinanti, potrò definire certamente, entro il 31.10.2012 (termine del tirocinio della seconda tirocinante), tutte le cause con R.G. anteriore al 31.12.2006 **(n. 158)** e vorrei tentare di definire altresì, entro il 31.12.2012, gran parte delle cause con R.G. 2007 **(n. 106)**.

Quanti procedimenti con R.G. post 31/12/2007 verranno presumibilmente definiti nell'anno della sperimentazione?

Alla luce di quanto esposto, non potrei definire nessun procedimento successivo al 31.12.2007. Tuttavia non escludo di definire, con conciliazione o con sentenza, anche taluna di queste cause allorché l'interesse delle parti lo esiga.

Quanti procedimenti saranno complessivamente definiti nell'anno della sperimentazione?

Poiché non conosco il contenuto dei fascicoli, dedicherò molto tempo ed attenzione alla trattazione orale per conciliare in udienza il maggior numero di cause.

Credo di poter definire, ex art. 309 c.p.c., almeno 50 cause e di poter scrivere circa 130 sentenze.

Ripeto che trattasi di stima sommaria, tenendo conto che, ad oggi, circa la metà delle cause sul mio ruolo non sono state da me trattate neppure una volta.

Tenuto conto dei procedimenti sopravvenienti, sarà possibile ridurre nell'anno di sperimentazione il numero dei procedimenti complessivamente pendenti ed eventualmente in quale percentuale?

Ritengo che certamente la pendenza finale diminuirà. Stimo in almeno il 10% la percentuale finale di riduzione dei procedimenti pendenti.

Per quali procedimenti sarà seguita una corsia preferenziale per una più rapida definizione?

Avranno una corsia preferenziale i procedimenti che hanno per oggetto l'accertamento del danno non patrimoniale conseguente a morte o a grave lesione del bene salute.

Quali prassi si seguiranno nella fase istruttoria, tenendo anche presente l'esigenza di indicare il *calendario del processo*?

In primo luogo i tirocinanti sono altrettanto essenziali nell'emissione dei decreti ingiuntivi telematici. I tirocinanti sono stati già istruiti sugli elementi più importanti da valutare, controllano il contenuto dei documenti prodotti e sono in grado di redigere la "bozza" del decreto. Poi io controllo tutto, ma emetto più velocemente il decreto ingiuntivo.

Ho dato piena attuazione al "Processo civile telematico": dalla fissazione della prima udienza, al verbale di udienza ed alla sentenza. In tutte le fasi del "Processo civile telematico" è prezioso l'ausilio dei tirocinanti, che apprendono facilmente le modalità di gestione di questo processo.

Nella gestione dei procedimenti civili è essenziale la "Scheda del processo", che dovrà riguardare tutti i giudizi trattati. La Scheda dovrà essere costantemente aggiornata dai tirocinanti sotto la mia direzione, in modo che io sia sempre in grado di gestire anche le fasi successive del processo.

L'ammissione delle prove avverrà in contraddittorio, per valutare bene le esigenze delle parti e del processo.

Le prove orali saranno espletate di regola in un'unica udienza o in due udienze ravvicinate.

I testi saranno escussi da me personalmente, con l'ausilio di una tirocinante alla *consolle*, per avere immediata percezione della genuinità della prova e per chiedere subito ai testi ed alle parti i chiarimenti necessari.

Il processo deve diventare diacronico: ogni fase deve essere collegata a quella precedente ed a quella successiva.

Pertanto, subito dopo l'escussione dell'ultimo teste o l'espletamento della C.T.U., si darà corso alla fase decisoria, senza soluzione di continuità.

Solo per i procedimenti con R.G. 2011, in sede di ammissione di prove, si articolerà il *calendario del processo*, tenendo conto che tutte le cause successive al 2007 saranno inevitabilmente trattate nell'anno 2013.

Una tirocinante mi assisterà nelle udienze istruttorie, mentre l'altra effettuerà ricerche o l'esame di altri fascicoli nell'altro ufficio loro assegnato.

Quali prassi si seguiranno nella fase decisoria?

La fase decisoria, come si è detto, dovrà seguire immediatamente quella istruttoria.

Tutti i procedimenti saranno definiti con sentenza ex art. 281 *sexies* o art. 281 *quinquies* cpv. c.p.c..

Nel fissare l'udienza di discussione ex art. art. 281 sexies, cercherò sempre di formulare una proposta transattiva, darò poi un breve termine alle parti per il deposito di note conclusive. All'udienza, se le parti non hanno ancora transatto, darò lettura della sentenza.

Quando mi avvarrò della procedura ex art. 281 *quinquies* cpv. c.p.c., le parti (per spirito di collaborazione professionale) formuleranno l'istanza necessaria a tal fine, ben contenti di potere spiegare le proprie ragioni al giudice che deciderà la causa.

Nell'udienza fissata dedicherò un'ora circa alle parti per la discussione di ciascuna causa. Durante la discussione, chiedo alle parti la trattazione sulle varie questioni, esamino i documenti e le prove assunte negli anni scorsi; nel frattempo, la tirocinante aggiorna la Scheda del processo. Alla fine dell'udienza, propongo una soluzione transattiva e rinvio la causa (di circa un mese) per consentire alle parti ogni opportuna valutazione. Alla fine di quella stessa udienza verifico la Scheda redatta

dalla tirocinante ed aggiungo le mie più opportune annotazioni. Nell'udienza successiva circa il 25% delle cause si chiude con 309 c.p.c. per intervenuta conciliazione della lite. Le altre cause possono essere in gran parte agevolmente decise, sulla base della Scheda del processo.
Ovviamente io deciderò il dispositivo e l'iter logico della motivazione di ogni sentenza. Tuttavia le tirocinanti mi daranno un ausilio notevole nella stesura della motivazione. A tal fine ho già predisposto una serie notevole di moduli aventi ad oggetto "motivazioni standard". Incrementerò ancora di più questi moduli, al fine di rendere sempre più agevole e semplice la stesura della motivazione.
La sentenza, anche se complessa, viene scomposta in più elementi semplici, in modo da chiedere ai tirocinanti le ricerche e la motivazione di ciascun segmento della motivazione.

E' possibile prevedere la durata media in tre anni dei procedimenti sopravvenienti?

Credo proprio che, esaurita questa fase difficile del mio ruolo, potrò garantire, per i procedimenti sopravvenienti, un giusto processo con durata media di tre anni circa.

dr. Damiano Spera

ALLEGATO 9

SCHEDA DEL PROCESSO

R.G. n…

Causa civile promossa da……

avv…..

nei confronti di….

avv…..

IL FATTO (come descritto nell'atto introduttivo)

1. QUESTIONI PREGIUDIZIALI E PRELIMINARI

2. ALLEGAZIONI DIFENSIVE DELL'ATTORE/RICORRENTE

3. ALLEGAZIONI DIFENSIVE DEL CONVENUTO/RESISTENTE

4. **ALLEGAZIONI DIFENSIVE DEL TERZO/INTERVENUTO**

5. QUESTIONI INCONTROVERSE

6. **QUESTIONI IN FATTO E/O IN DIRITTO DA RISOLVERE**

7. **POSSIBILI ATTI ISTRUTTORI (testimonianze – interrogatori – C.T.U. – richieste di informazioni – verificazione – ecc.)**

8. ATTI ISTRUTTORI ESPLETATI (testimonianze - interrogatori - C.T.U. - informazioni ricevute - ecc.)

9. BOZZE DI DECRETI E ORDINANZE

10. PROVVEDIMENTI EMESSI

11. PROBABILE O POSSIBILE DECISIONE

12. BOZZA DI SENTENZA

ALLEGATO 10

COLLOQUIO CON IL DR. xx

Sono corretti i dati della scheda-raggiungimento obiettivi al 31.12.2011?

In particolare: i tirocinanti hanno preso servizio in quelle date?

Chi è attualmente in servizio?

Ci sono state assenze in giorni dal lunedì al venerdì per ciascun tirocinante? (malattie, esame avvocati, ecc.)

Confermi gli obiettivi assunti in considerazione delle fasce di lavoro sostenibile della Sezione di appartenenza?

Confermi gli obiettivi in considerazione del lavoro svolto dagli altri giudici della Sezione?

Perché hai raggiunto o non hai raggiunto gli obiettivi (intermedi)?

Sono ipotizzabili novità prima della fine del periodo annuale di tirocinio? (trasferimenti del giudice, abbandoni del tirocinante, modifiche del ruolo, ecc.)

I tirocinanti sono preparati, diligenti, laboriosi?

Sei soddisfatto del lavoro svolto dai tirocinanti?

Quali sono le criticità rilevate?

Complessivamente giudichi l'esperienza dell'Ufficio del giudice positiva o negativa?

La rifaresti come quella già fatta o con altre modalità o non la rifaresti affatto?

Milano,

Damiano Spera